



A cura di Fabrizio Ciapparoni

# IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DELLA PEDOFILIA NELLA RETE

Atti dell'incontro di studio

Roma, 15 aprile 2016



JQJ

JUS QUIA JUSTUM  
edizioni

A CURA DI FABRIZIO CIAPPARONI

# Il contrasto e la prevenzione della pedofilia nella rete

*Atti dell'incontro di studio  
Roma 15 aprile 2016*

UGCI - Unione Giuristi Cattolici Italiani  
Unione Romana



JUS QUIA JUSTUM  
edizioni

ISBN 978-88-941818-2-1

**Il contrasto e la prevenzione della pedofilia nella rete**

Atti dell'incontro di studio, Roma 15 aprile 2016

*Prima edizione: settembre 2017*

Realizzato da Dangeloweb - Roma  
per conto di Jus Quia Justum Edizioni  
UGCI - Unione Giuristi Cattolici Italiani  
[www.ugci.org](http://www.ugci.org)

*Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o diffusa senza l'autorizzazione dell'editore.*

© 2017, Jus Quia Justum Edizioni

*Le opinioni espresse nel testo sono da attribuirsi esclusivamente agli autori, e non impegnano in alcun modo l'Unione Giuristi Cattolici Italiani, né possono essere in alcun modo riferite all'Unione nel suo complesso o ai suoi organi direttivi.*

## Indice

<u>Premessa</u> .....	5
F.C.	
<u>Introduzione</u> .....	6
ALFREDO MANTOVANO	
<u>Condotte di pedofilia in rete: profiling del cyberpedofilo e della vittima</u> .....	9
ANTONIO AFFINITA	
<u>Le attività del Centro nazionale per il Contrasto alla pedopornografia On-line della polizia Postale e delle Comunicazioni</u> .....	15
ELVIRA D'AMATO	
<u>La normativa penale di contrasto alla pedofilia telematica</u> .....	19
CLAUDIO DE ANGELIS	
<u>Esiti e conseguenze sulla salute fisica e mentale dei bambini vittima di abusi</u> .....	44
PIETRO FERRARA	
<u>Conclusioni</u> .....	50
ALFREDO MANTOVANO	

## **Premessa**

L'Unione Romana da anni fa oggetto del proprio interesse la famiglia in tutte le sue componenti ed i minori costituiscono il patrimonio essenziale e caratterizzante la famiglia tradizionale, naturale, costituzionale, comunque si voglia qualificarla.

Il tema che oggi l'Unione Romana ha ritenuto opportuno evidenziare è il fenomeno del coinvolgimento della famiglia nella rete telematica intercontinentale attraverso l'elemento più debole, appunto, gli adolescenti privi della idonea consapevolezza.

Perché quello splendido risultato delle eccelse doti dell'intelletto umano che avvolge strettamente l'orbe terraqueo è ancor meno percepibile della rete del ragno tesa per catturare i piccoli insetti, che una volta impigliati non hanno nessuna possibilità di liberarsi e finiscono nelle fauci del tessitore della trappola.

Infatti la rete telematica nata per superare tempo e spazio, alle volte sfruttata da esseri umani indegni di tale qualifica, può finire per avere la funzione della rete del ragno nei confronti delle inermi giovani leve.

Tale purtroppo concreta possibilità desta apprensione in tutti i settori della vita e del mondo civile.

Per questo l'UR ha inteso conoscere a fondo il fenomeno ed ha interrogato quei professionisti che per la loro attività si trovano a dover in qualche modo gestire la salvaguardia e gli esiti di uno dei più vergognosi e odiosi crimini.

Si è rivolta a chi svolge il proprio lavoro per la sicurezza di tutti ed in particolare opera per impedire ai "ragni" di tessere quella tela che potrebbe catturare gli ingenui adolescenti.

Ha interpellato il magistrato minorile che ha l'autorità ed il potere per proteggere i giovanissimi.

Ha invitato il medico, il pediatra, che ha l'onere, alle volte ingrato, di lottare con le conseguenze fisiche e psichiche di quei minori che sono incappati nella rete.

Infine si è rivolta a chi rappresenta la famiglia che sa e teme, ma che alle volte, malauguratamente, si trova costretta a sostenere dei pesi difficilmente sopportabili.

F.C.

## Introduzione

Per avere un'idea della estensione del fenomeno oggetto di approfondimento in questo convegno è sufficiente qualche dato, riguardante l'anno 2016<sup>1</sup>: la Polizia postale ha eseguito l'arresto di 51 persone e ne ha denunciato altre 449 per reati connessi alla pedofilia sul web, nel corso di indagini cui era stata delegata. I minori dei quali è stato riscontrato l'adescamento in rete sono stati 313, mentre più di 1.900 siti sono stati inseriti nella c.d. *black list*, cioè sono stati oscurati in quanto utilizzati per questa tipologia di traffici criminali. Nonostante l'impegno delle forze di polizia - in particolare di quelle dedite a questo tipo di contrasto -, la parte che emerge è affiancata da altra non nota: si è di fronte a un fenomeno di non trascurabile entità e di gravissima incidenza sulla vita di tanti bambini. I numeri cui si è appena accennato non vanno letti come riferiti in via esclusiva a una statistica asettica: a ciascuno di essi corrisponde un essere umano che sta crescendo, si sta formando e si affaccia alla vita; imbattersi in questa fase dell'esistenza in una esperienza di sfruttamento sessuale lascia segni che rischiano di rimanere indelebili.

Il contrasto è necessario, così come la prevenzione strettamente criminale. Faremmo però un grosso errore se ci acquietassimo al pensiero che le forze di polizia "sono sul pezzo" e non c'è altro da fare. Intanto perché la dimensione del fenomeno non è soltanto nazionale: la cronaca giudiziaria ci informa di indagini in materia che hanno un respiro internazionale, e chiamano in causa la collaborazione fra le polizie di Stati differenti e fra le rispettive autorità giudiziarie. È poi impossibile parlare di pedofilia on line e non inserire il tema nel più ampio contesto dello sfruttamento sessuale dell'altro, della pornografia - anche di quella on line -, della sempre più frequente considerazione del prossimo non come persona da rispettare, ma come oggetto da utilizzare: la doverosa attenzione ai comportamenti criminosi, alle indagini che li riguardano, alle norme che li colpiscono, ai danni che provocano, va accompagnata a una riflessione sul contesto in senso lato culturale al cui interno tutto questo avviene. Ne accenneremo in conclusione.

1. La prima relazione affronta il profilo delle indagini, e viene svolta dal Vice questore aggiunto della Polizia di Stato dottoressa Elvira D'Amato, che è la responsabile - all'interno della Polizia postale - del *Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia on line*. La sua attività è conosciuta e apprezzata: nel 2015 il Capo dello Stato le ha conferito l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana «per il suo contributo - questa la motivazione - alla tutela dei minori in rete e al contrasto al cyberbullismo e alla pedopornografia». Il lavoro

---

1 I dati si riferiscono all'intero 2016, benché il convegno si sia svolto in aprile, avendo avuto la possibilità di revisionare il testo a conclusione dell'anno.

svolto dagli operatori della Polizia postale è delicato e difficile: non solo dal punto di vista tecnico, in quanto esige professionalità e competenza nella navigazione in rete e nella identificazione dei siti sospetti; ma anche perché seguire passo dopo passo una indagine di pedopornografia impone un equilibrio non comune. Impone ore di lavoro quotidiano spese a esaminare quel tipo di immagini, ben consapevoli della realtà di costrizione e di violenza dei più piccoli che esse o sottendono, o mostrano in esplicito e nel modo più crudo. Tutto questo non lascia indifferente nemmeno l'operatore più esperto: eppure viene proseguito, con i sacrifici che ciò comporta e con formazione mirata e continuativa per evitare contraccolpi sullo stesso investigatore. Anche per questo merita gratitudine.

2. Alle indagini, e quindi al contrasto sul piano dell'attività di polizia, segue la risposta giudiziaria, che in Italia negli ultimi due decenni si è mossa nel solco di interventi legislativi plurimi e ravvicinati, con la individuazione di fattispecie di reato sempre più dettagliate: facendo emergere la preoccupazione che la minuziosa descrizione delle condotte illecite non lasci fuori nulla e ponga al riparo da interpretazioni giurisprudenziali meno rigorose rispetto all'intento del Legislatore. In realtà, il limite di ogni normazione minuziosa è proprio quello di non includere nell'area del sanzionabile condotte che espressioni di portata più generale colpirebbero senza difficoltà. La descrizione del complesso quadro delle ipotesi di reato e delle relative sanzioni che si è formato in Italia è affidata in questo convegno al dottore Claudio De Angelis, che per anni ha svolto a Roma le funzioni di Procuratore della Repubblica al Tribunale per i Minorenni. Di recente la specificità dei Tribunali per i minori e delle relative Procure è stata messa in discussione, all'insegna della efficienza e della rapidità che verrebbero garantite da un loro accorpamento ai Tribunali e alle Procure ordinarie; nonostante talune decisioni non del tutto in linea con l'interesse del minore abbiano contribuito ad alimentare questi dubbi, la realtà di tanti uffici giudiziari minorili è invece quella di magistrati dotati di professionalità ed esperienza mirate: non sarebbe saggio disperdere un patrimonio del genere, che si coglie con evidenza nella relazione del dottore De Angelis.

3. Il professore Pietro Ferrara è un pediatra illustre e insegna a Roma, all'Università-Policlinico Gemelli e al Campus Bio-medico. È presidente della Commissione nazionale sul maltrattamento, all'interno della Società italiana di Pediatria. Al lavoro propriamente medico affianca quello di giudice onorario al Tribunale per i Minorenni di Roma. La sua relazione, più sintetica delle precedenti ma non per questo meno densa di contenuti, si muove sul piano delle vittime, e di ciò che accade alla loro salute fisica e mentale quando subiscono abusi. Come per gli interventi precedenti, quel che dirà merita attenzione per la documentazione scientifica che lo sostiene: ma - in più - va ascoltata e letta considerando le tragedie personali, spesso non rimediabili, derivanti dall'uso del bambino quale fosse un oggetto col quale soddisfare i propri impulsi. Si tratta spesso di danni fisici, sempre di danni psichici, rispetto ai quali i trattamenti e i percorsi di recupero sono complicati e difficili. Siamo colpiti - e con ragione - della sorte di tanti minori nelle aree di guerra e di persecuzione. Le immagini dei bambini e degli adolescenti estratti dalle macerie di edifici bombardati o costretti alla fame e al freddo ci interpellano, e fanno chiedere a noi stessi che cosa ciascuno di noi può fare in concreto. Non consideriamo

a sufficienza - e l'intervento del prof. Ferrara è un contributo per colmare questa lacuna - il mondo di violenza sotterranea che attraversa le Nazioni occidentali non colpite dalla guerra e dalla distruzione fisica, ma in preda a una sindrome autodemolitoria che sottopone i bambini a sofferenze così pesanti dentro le nostre città e nelle nostre case.

4. Quella contro lo sfruttamento dei bambini è una guerra che non si può combattere da soli. Richiede sostegno, aiuto, competenza, solidarietà. Una delle associazioni più impegnate su questo fronte è il Moige - *Movimento Italiano Genitori*. È stata costituita vent'anni fa da Maria Rita Munizzi e Antonio Affinita, che in quel momento avevano avuto da poco due gemelli: con un gruppo di altri genitori hanno avviato una serie di iniziative per far crescere la sensibilità alla difesa dei diritti di genitori e dei minori in Italia. Una delle prime è stata l'istituzione dell'Osservatorio Tv (ora *Osservatorio media*): un team qualificato che monitora i palinsesti televisivi, in risposta all'esigenza di tutelare i minori da media poco attenti alla loro sensibilità. È presente anche nelle scuole con iniziative su bullismo, pedofilia, droga, alcool e per educare i ragazzi ad affrontare le sfide più difficili, dalla strada a internet. Parlare di prevenzione in senso lato significa - con riferimento specifico alla pedofilia on line - non demonizzare strumenti come la rete, ma fornire indicazioni per una relazione di effettiva padronanza di essa. Significa mettere in guardia genitori e, attraverso di loro, i loro bambini per smascherare, e comunque evitare, le forme più sofisticate di adescamento. Disporre di questo tipo di aiuto costituisce un indubbio vantaggio per ogni genitore.

ALFREDO MANTOVANO  
*Magistrato Corte di Appello Roma*



## Condotte di pedofilia in rete: profiling del cyberpedofilo e della vittima

ANTONIO AFFINITÀ

Direttore generale MOIGE Movimento Italiano Genitori

Sono numerose le problematiche e le insidie che il minore può incontrare nell'utilizzo di internet e delle nuove tecnologie.

*Che cos'è la pedofilia online?* Secondo la citazione pubblicata sul sito della Polizia Postale:

si parla di pedofilia online quando ci si riferisce al comportamento di adulti pedofili che utilizzano la rete per avere contatti o incontri con bambini presenti in rete, per scambiare e reperire materiale pedopornografico e per alimentare le loro fantasie sessuali deviate, attraverso anche contatti con altri pedofili; sono tutti quegli adulti, quindi, che commettono reati sessuali su minori attraverso la rete (<https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/pedofilia-online.html>).

*La normativa sull'adescamento online.* A partire dall'ottobre 2012 in Italia viene introdotto un nuovo tipo di reato che riconosce il carattere di pericolosità dei contatti sessuali online tra minori e adulti: "l'adescamento" (art. 609 *undicies* c.p. aggiunto dalla l. 172/2012 Ratifica della Convenzione di Lanzarote).

Questo reato comprende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di 16 anni mediante artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o altri mezzi di comunicazione allo scopo di commettere uno dei reati sessuali contro i minori previsti dalla legge. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.

Inoltre, il più recente d.lgs. 39 del 4 marzo 2014, - che recepisce la dir. UE 93/2011 e sostituisce la precedente decisione quadro GAI 68/2004 in materia - introduce importanti modifiche all'impianto del codice penale italiano in tema di reati concernenti l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori: in particolare, aumenta le pene già previste e dispone l'introduzione di nuove circostanze aggravanti, rendendo così più facile contrastare i reati sessuali a danno dei minori, tra cui proprio i nuovi fenomeni relativi a Internet come l'adescamento di minori e la visualizzazione di materiale pedopornografico tramite webcam o in internet.

*Come avviene* (O'Connell, 2003; Whittlea et al., 2013) Il fenomeno dell'adescamento è conosciuto come *grooming* (dal verbo *to groom*, curare): definisce la tecnica usata dai pedofili per entrare in contatto con i minori, instaurando un legame di fiducia con il minore, che li induce ad accettare più facilmente un incontro o a

dare informazioni/immagini private.

*Formazione di un rapporto di amicizia.* Chi è interessato a connettersi con i minori sa che il web è il posto migliore per avvicinarsi, perché rappresenta un posto sicuro per i giovani, dove sono liberi di esprimersi e che li coinvolgono costantemente: i ragazzi di oggi sono immersi nella tecnologia e cercano di mostrarsi e attirare l'attenzione con ogni modalità (foto, video, canali youtube, ecc.).

I cyberpedofili individuano la vittima tra i profili che corrispondono alla fascia di età "preferita"; si avvicinano parlando di argomenti banali come la scuola, gli amici o gli hobby, e cominciano a carpire informazioni sulla loro vita privata e sui loro punti deboli, facendo leva sul bisogno di attenzioni, sul desiderio di apparire e sulla carenza di autostima.

*Costruzione di un rapporto di fiducia.* La somiglianza tra le normali relazioni online e quelle di grooming rendono difficile identificare lo sfruttamento sessuale online: i pedofili online generano una fiducia nella vittima che li porta a stabilire un rapporto di maggiore intimità; vengono percepiti positivamente dal bambino che lo farà sentire in un rapporto esclusivo, che lo farà sentire speciale e lo allontanerà dai potenziali rapporti protettivi.

*Valutazione del rischio e accessibilità.* L'abusante inizia ad indagare sulle possibilità di essere scoperto, interrogando il minore sulla posizione del computer all'interno dell'abitazione, sulla presenza in casa dei genitori e sugli eventuali controlli da parte loro. È una valutazione continua, ma che spesso può non avvenire: oltre alla possibilità di avere indirizzi IP diversi o altri numeri di cellulare, molti sostengono di non fare nulla di male e di conseguenza che non hanno nulla da nascondere.

*Formazione della relazione esclusiva e manipolazione.* Qui inizia la vera e propria manipolazione del minore, in cui l'adulto cerca di creare una situazione di intimità per indurlo a confidarsi e poi procedere con l'abuso.

L'adescamento è un lavoro di manipolazione lento e meticoloso che gli adulti attuano per indurre il minore a fare cose non adatte alla loro età, obbligandoli poi a fotografare e filmare il privato, condividendolo attraverso il web.

Il grooming può comprendere varie forme di manipolazione: un giovane può essere costretto o minacciato a comportarsi in modi inusuali, può coinvolgere tangenti, regali, denaro, l'adulazione, giochi sessuali, minacce, ecc.

Lo stile manipolativo dipende dalla personalità del pedofilo, dalla circostanza e dalla vittima. Possiamo vederlo come un continuum: da una parte ci sono le lusinghe e un puntare sul naturale bisogno di sentirsi amato, mentre dall'altra l'intimidazione ed il ricatto come strumento di controllo. La possibilità di variare il tipo di manipolazione aumenta la potenza ed il controllo sulla vittima. Attraverso messaggi, e-mail e chiamate, la dipendenza della vittima aumenta sempre di più e diventa accessibile tutto il giorno.

Per fare ciò, può procedere attraverso l'inganno: l'adulto può fingersi una

donna, modificare la propria età, inventare un lavoro che preveda l'invio di foto e video, ma successivamente le vittime sono consapevoli di parlare con un adulto e possono anche dichiarare di provare sentimenti.

*Fase sessuale vera e propria.* Rendere sessuale la comunicazione con il giovane è un passo che il pedofilo online sceglie di compiere a seconda della sua natura: possono farlo anche molto rapidamente, se non immediatamente; l'importanza della comunicazione aumenta con il tempo (flirt, parlare sporco, invio di foto sessuali, materiale pornografico), e spesso le richieste sessuali sono precedute da dichiarazioni di trasporto sentimentale che portano la vittima a sentirsi apprezzata e lusingata. Questa condivisione non solo tende a normalizzare tale comportamento, ma aumenta il controllo sul giovane per il fatto che altri non possono sapere che lui fa determinate cose. Con questo è possibile ricattare la vittima. La ripetizione di queste conversazioni aumenta la probabilità di avere successo alle successive richieste.

*Chi è il cyberpedofilo.* Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha favorito la possibilità di accedere a materiali pedopornografici, ma soprattutto ha notevolmente incrementato la possibilità di poter entrare in contatto diretto con bambini e adolescenti, parlando ed interagendo con loro.

Si possono distinguere due diversi profili (Babchishin et altri, 2011; Wolak et altri, 2011): quelli che si limitano alla detenzione ed allo scambio di materiale pedopornografico, che tipicamente utilizzano reti *peer-to-peer* (solo in una minoranza di casi ricorrono a siti web e chat), detengono un maggior numero di materiale e qualitativamente più "estremo" (bambini inferiori a 3 anni di età), e possiedono notevoli capacità di autocontrollo; e quelli che, oltre a detenere materiale pedopornografico, coinvolgono direttamente bambini e adolescenti, con le seguenti caratteristiche:

    sesso maschile, razza bianca, appartenenti a differenti background socio-economici;

    età compresa tra i 20 e i 40 anni (più giovani rispetto ai pedofili tradizionali);

    generalmente non hanno commesso precedenti crimini sessuali;

    tendono ad evitare relazioni dirette, trascorrendo la maggior parte del tempo online alla ricerca di contatti sociali/sessuali per un'immediata gratificazione sessuale;

    sono empatici ed in grado di sintonizzarsi emotivamente con la vittima;

    sono compulsivamente impegnati in attività sessuali;

    possono essere persone apparentemente rispettabili, gentili, accudenti e premurose nei confronti del bambino.

All'interno di questo secondo profilo, è possibile identificare, la presenza di due sottogruppi (Briggs et altri, 2011):

*fantasy-driven*: motivati a coinvolgere adolescenti in sesso virtuale, senza richiesta di un incontro diretto;

*contact-driven*: motivati ad intraprendere relazioni sessuali con adolescenti al di fuori della rete.

*Falsi miti da sfatare*. I pedofili hanno relazioni sessuali solo con bambini, mai con adulti: nonostante manifestino una preferenza sessuale per i bambini, molti di loro hanno relazioni con adulti (ad esempio, per ragioni di convenienza sociale):

i pedofili scelgono le loro vittime a caso: tipicamente conoscono le loro vittime e hanno già fantasticato su di loro;

i pedofili sono solo uomini: benché in minoranza, esistono anche casi di donne pedofile;

i pedofili sono facili da individuare ed è logico sospettare di loro: molti autori di abusi sessuali su minorenni sono apparentemente insospettabili e ben integrati nella società;

i bambini sono sempre spaventati dai pedofili: spesso queste persone riescono a creare un rapporto di vicinanza e di fiducia con i bambini;

tutti i pedofili ricevono un trattamento dopo avere scontato la pena in carcere: la maggior parte di loro non riceve mai alcuna forma di trattamento.

*Vittima*. Quali sono i fattori che contribuiscono a rendere vulnerabile la vittima?

Recenti studi (Whittle et al., 2014) hanno preso in considerazione vari ambiti di una probabile vittima evidenziando quali siano i relativi fattori di rischio o fattori protettivi che entrano in gioco.

Facciamo alcuni esempi.

I fattori di rischio relativi al sé sono una bassa autostima, un senso di solitudine e un approccio che avviene in un momento delicato della propria vita. Altri fattori di rischio rientrano nell'ambito familiare, come ad esempio la presenza di famiglie ricostituite, genitori separati, discussioni continue in casa, la distanza dalla famiglia, lutti e malattie; altri fattori che contribuiscono grandemente ad aumentare il rischio di grooming sono la poca o nessuna educazione sulla sicurezza in internet, parlare con estranei online, avere un dispositivo abilitato a internet e utilizzarlo nella camera da letto, trascorrere lunghi periodi di tempo online.

Fattori che invece possono ostacolare un approccio estraneo sono una buona educazione sulla sicurezza in internet, avere una protezione da parte dei genitori sul web, vicinanza della famiglia/genitori/fratelli, avere buoni amici e praticare hobby ed attività extracurricolari; riguardo i comportamenti da tenere online sarebbe opportuno condividere raramente foto o utilizzare la webcam con estranei e proteggere le informazioni personali su internet.

Quello che emerge da questi studi è come non siano i singoli fattori di rischio ad aumentare la vulnerabilità verso il grooming, ma la combinazione di questi; e, soprattutto, prende piede quando i fattori protettivi sono minori rispetto a quelli di rischio (quando sono stati persi, anche temporaneamente). In questo caso, la perdita di protezione familiare sembra essere centrale per aumentare i comportamenti a rischio ed incrementare la vulnerabilità.

Da questi dati emergono tre scenari di vulnerabilità:

fattori di rischio multipli a lungo termine, in cui i giovani hanno sempre più fattori di rischio nella vita quotidiana, con alcuni fattori protettivi ed assumono sempre più i rischi online. Questi giovani sono considerati vulnerabili anche nella vita reale;

eventi di *trigger*, in cui i giovani, inizialmente protetti, sono soggetti ad uno o più eventi di trigger che provocano la perdita di tali fattori protettivi. Questo è il caso in cui dicono di essere soli, di non sentirsi compresi ed è più frequente per le femmine (“manca qualcosa, sensazione di vuoto”);

comportamenti a rischio on-line: i giovani che hanno pochi fattori di rischio e molti fattori protettivi, ma si impegnano in comportamenti a rischio, nonostante gli avvertimenti. È il caso più difficile su cui intervenire e il più frequentemente preso di mira. Spinto dalla curiosità e sentendosi libero di esprimersi ed apprezzato per quello che è, prende più rischi online; queste azioni impulsive e rischiose sono coerenti con le tendenze adolescenziali (Pharo et altri, 2011; Romer, 2010), soprattutto dei maschi (ad esempio Chapple & Johnson, 2007).

In ognuno di questi scenari i fattori genitoriali e familiari sono fondamentali nel determinare gli avvenimenti successivi.

*Cosa è importante fare?* L'accesso ad internet al cellulare dei bambini e degli adolescenti limita l'efficacia di vecchie strategie come l'utilizzo di un computer condiviso da tutta la famiglia o l'utilizzo di internet solo con la presenza di un genitore.

Quello che è possibile fare, invece, è comunicare con i giovani sulla loro vita online, monitorarli e offrirgli consigli sulla sicurezza in internet: è importante renderli consapevoli di quello che può avvenire sul web, di come contenuti privati vengono resi pubblici ed utilizzabili dalla rete, e della presenza di persone che possono approfittare della loro vulnerabilità.

Il coinvolgimento dei genitori e la comunicazione unita all'educazione su internet possono rappresentare la chiave per la prevenzione.

## Bibliografia e sitografia

Babchishin K.M., Hanson R.K. & Hermann C.A. ,(2011), *The characteristics of online sex offenders: a meta-analysis*. *Sex Abuse*,23(1):92-123.

Briggs P., Simon W.T. & Simonsen S. (2011), *An exploratory study of Internet-initiated sexual offenses and the chat room sex offender: has the Internet enabled a new tipology of sex offender?*. *Sex Abuse*, 23(1):72-91.

Chapple C.L. & Johnson K.A., (2007), *Gender Differences in Impulsivity*. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 5, 221-234.

O'Connell, R., (2003), *A typology of child cyberexploitation and online grooming practices*. *Cyberspace Research Unit, University of Central Lancashire*.

Pharo H., Sim C., Graham M., Gross J., & Hayne H., (2011), *Risky Business: Executive Function, Personality and Reckless Behavior during Adolescence and Early Adulthood*. *Behavioral Neuroscience*, 125, 970-978.

Romer D. (2010), *Adolescent Risk Taking, Impulsivity, and Brain Development: Implications for Prevention*. *Developmental Psychobiology*, 52, 263-276.

Whittle H., Hamilton-Giachritsis C., Beech A. & Collings G. (2013), *A review of online grooming: Characteristics and concerns*, *Aggression and Violent Behavior*, XVIII, Issue 1, 62-70.

Whittle H. C., Hamilton-Giachritsis C. E., & Beech A. R. (2014). *In their own words: Young peoples' vulnerabilities to being groomed and sexually abused online*. *Psychology*, 5(10), 1185-1196.

Wolak J., Finkelhor D. & Mitchell K. (2011). *Child pornography possessors: trends in offender and case characteristics*. *Sex Abuse*, 23(1):22-42.

[www.commissariatodips.it/approfondimenti/pedofilia-online.html](http://www.commissariatodips.it/approfondimenti/pedofilia-online.html)

[www.eurispes.eu/content/generazioni-confronto-insegnare-ai-ragazzi-imparare-dai-ragazzi](http://www.eurispes.eu/content/generazioni-confronto-insegnare-ai-ragazzi-imparare-dai-ragazzi)

[www.nelfuturo.com/internet-e-la-pedofilia](http://www.nelfuturo.com/internet-e-la-pedofilia)

[it.wikipedia.org/wiki/Pedofilia](http://it.wikipedia.org/wiki/Pedofilia)

[www.114.it/pdf/Quaderno Pedofilia def.pdf](http://www.114.it/pdf/Quaderno_Pedofilia_def.pdf)

## Le attività del Centro nazionale per il Contrasto alla pedopornografia On-line della polizia Postale e delle Comunicazioni

ELVIRA D'AMATO

Vice Questore Aggiunto Polizia di Stato,  
Centro nazionale contrasto alla pedopornografia

L'attività di coordinamento nell'ambito del contrasto e della prevenzione della pedopornografia in Rete e delle connesse forme di devianza e di rischio per i minorenni è svolta dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia On-line (C.N.C.P.O) istituito con l. n. 38 del 6 febbraio 2006 nell'ambito del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Le attribuzioni demandate a tale organo recepiscono le linee evolutive percorse dal settore investigativo negli anni precedenti.

Le varie incombenze conferite al Centro sottendono, quale funzione di base, quella del raccordo di tutte le parti richiamate nella norma, dalla cooperazione internazionale all'interazione sempre più stretta con utenti, enti ed associazioni impegnate nella tutela dei minori, siano esse tenute ad agire per effetto di obblighi giuridici, statutari o semplicemente sociali.

In tal senso si pongono gli obblighi di raccogliere le informazioni relative ai siti pedo-pornografici, ai nominativi dei gestori degli stessi e dei beneficiari di pagamenti connessi all'acquisto di materiale illecito prodotto mediante l'utilizzo sessuale di minori, le informazioni relative ad imprese o soggetti dediti alle attività delittuose incriminabili, nonché quelle riferite a rapporti finanziari e ad operazioni di commercializzazione del suddetto materiale.

Il dettato normativo prevede l'interazione del Centro con i provider ai quali fornire una *black list* dei siti illeciti per consentirne l'oscuramento mediante la predisposizione di filtri in Rete.

La legge n. 38, con la disposizione di cui all'articolo 19, introduce gli articoli 14 *bis*, *ter*, *quater*, *quinquies* alla legge n. 269 del 3 agosto 1998, che disciplinano l'istituzione e le competenze del Centro.

L'organizzazione del medesimo si struttura in aree funzionali nelle quali le incombenze in prosieguo illustrate vengono gestite in ossequio alle finalità della normativa ed orientate al potenziamento delle attività istituzionali di contrasto.

L'art. 14 *bis* annovera le operazioni di raccolta di tutte le segnalazioni ri-

guardanti i *siti* che diffondono materiale di pornografia minorile attraverso la rete internet e altre reti di comunicazione, nonché i *gestori* e gli eventuali *beneficiari* dei pagamenti effettuati attraverso tali spazi virtuali.

In caso di riscontro positivo, gli estremi dei siti, dei gestori, e dei beneficiari dei pagamenti sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

Il Centro ha, altresì, il compito di raccogliere tutte le segnalazioni che provengono in merito anche dagli organi di polizia stranieri, da soggetti privati e dai soggetti pubblici impegnati nella lotta alla pornografia minorile.

La disposizione ha istituzionalizzato un'attività da tempo espletata dalla Specialità di Polizia, consistente nei servizi di monitoraggio della Rete per l'individuazione dei siti in oggetto e nel conseguente avvio delle iniziative investigative, includendo in tale attività la ricezione delle segnalazioni da parte dei cittadini, delle Associazioni di volontariato e dei provider.

La legge, quindi, recepisce in pieno l'esigenza prioritaria della trattazione unitaria dei dati in materia e, allorquando impone l'obbligo di procedere alle predette segnalazioni ad opera degli Ufficiali e degli Agenti di polizia giudiziaria, conferma il ruolo del Centro quale struttura di raccordo operativo delle informazioni assunte in merito agli spazi illeciti del web da ogni struttura di polizia.

I successivi articoli 14 *ter* e 14 *quater* regolano l'interazione tra il Centro ed i provider, consistente principalmente nella segnalazione degli elenchi aggiornati dei siti, per la predisposizione di "strumenti di filtraggio".

La previsione, finalizzata a realizzare sistemi di navigazione protetta, con onere a carico dei provider, ha disegnato una via italiana alla regolamentazione *ope legis* degli obblighi di tali soggetti della Rete, sanzionabili, peraltro, in via amministrativa in caso di inottemperanza.

Anche in capo ai provider insiste l'obbligo di segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che a qualunque titolo diffondono, distribuiscono e commerciano, anche per via telematica, materiale pedo-pornografico e, su conseguente richiesta, gli stessi debbono fornire, senza riserve, ogni informazione relativa ai contratti intercorrenti con tali imprese o soggetti.

Inoltre, a richiesta del Centro, gli stessi gestori sono tenuti a fornire notizie relative a propri accordi contrattuali con i soggetti oggetto di segnalazione.

Il medesimo articolo 14 *bis* sopra citato contempla anche l'onere del Centro di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità - elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla Rete Internet, al fine della predisposizione del *Piano nazionale* di contrasto e prevenzione della pedofilia e della *relazione annuale* di cui all'art. 17, comma primo della l. n. 269/1998, di cui si è fatto cenno.

Le previsioni del successivo articolo 14 *quinqüies* trattano delle misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale prodotto con l'utiliz-



zo sessuale di minori, che dovranno essere previste in successiva regolamentazione di dettaglio.

Il modello d'intervento tracciato nell'ambito dei circuiti di movimentazione monetaria si fonda, in analogia con la normativa "antiriciclaggio", sull'attivazione di sistemi di comunicazione che, tramite la Banca d'Italia, porranno il Centro in condizione di detenere ogni utile informazione circa i rapporti intercorrenti tra le Banche, gli Istituti di moneta elettronica, le Poste italiane, gli intermediari finanziari che prestano servizi a pagamento e i soggetti beneficiari di transazioni connesse alla commercializzazione del materiale pedopornografico, nonché ogni dato circa le operazioni da questi effettuate.

Come si evidenzia dall'illustrazione degli articoli in commento, un unico filo conduttore caratterizza le previsioni, gli oneri e gli obblighi contemplati nelle procedure ricomprese nelle funzioni del Centro. Tutti i sistemi di comunicazione previsti tra i soggetti menzionati dalla normativa rispondono a criteri di completezza d'interscambio delle informazioni, allo scopo di agevolare la concentrazione dei dati nell'unicità del Centro che, in tal guisa, con riferimento alle proprie finalità di prevenzione e di contrasto, deve assolvere al ruolo di punto di riferimento istituzionale in materia.

*Il contrasto.* Relativamente all'ambito del contrasto, gli attuali scenari di rischio derivanti dall'evoluzione delle tecnologie a disposizione degli internauti sono caratterizzati dai seguenti fattori:

una massiva immissione in Rete di informazioni personali attraverso le piattaforme dei *social network*;

un continuo trend in crescita della circolazione di materiale pedopornografico a seguito della diffusione di programmi di *file sharing*;

l'utilizzo di servizi del *deep web* che rendono irrintracciabili le connessioni dei frequentatori.

Per quanto concerne il primo punto, numerose indagini sono state originate anche dalla segnalazione di genitori e di gestori di servizi internet e dal complesso delle operazioni si è delineato il profilo delle potenziali vittime utile alla predisposizione di campagne di sensibilizzazione e di interventi in istituti scolastici in tema di educazione alla legalità.

Si tratta in prevalenza di ragazzi di età compresa tra gli undici e i quattordici anni, in possesso di telefono cellulare con una o più *carte sim* liberamente utilizzate, con competenze informatiche di buon livello.

Sono stati conseguenzialmente privilegiati servizi di osservazione in numerosi gruppi di discussione in Rete, anche nei *social network*, che hanno consentito l'individuazione di condotte di adescamento, ovvero di divulgazione di materiale pedopornografico di propria produzione.

Dal monitoraggio dei suddetti spazi web tra i fenomeni più allarmanti

emerge un'alta incidenza di contraffazione delle identità online anche da parte degli stessi minori per finalità ludiche o di aggressione telematica.

Comportamenti violenti e a rischio messi in atto dagli stessi minori sul web vanno sempre più definendo le nuove caratteristiche del fenomeno di *cyberbullismo* in Italia. L'ampia diffusione di *smartphones* e il potenziamento delle opportunità di connettersi 24 ore su 24 hanno contribuito a determinare i recenti incrementi esponenziali dei casi di prepotenza e persecuzione on-line messi in atto da minori in danno di coetanei che includono anche la contraffazione delle identità on-line e la divulgazione di materiale pedopornografico autoprodotta o estorta dagli stessi minori con minacce e ricatti.

Dall'utilizzo dei programmi di *file sharing* che hanno interessato un'utenza sempre più ampia, si sono immesse in Rete quantità sempre più massicce di file pedopornografici, spesso "rinominati" per consentire una diffusione ancora più ampia anche verso utenti ignari dei contenuti illeciti condivisi.

Il nuovo fronte delle investigazioni per il contrasto alla pedopornografia sulla Rete Internet è fortemente incentrato sul fenomeno dell'utilizzo, da parte delle comunità pedofile, di reti anonimizzate c.d. *Darknet* tra le quali la più diffusa è la Rete *Tor*. A tal uopo le più sofisticate tecniche sottocopertura impiegate, condivise anche a livello internazionale attraverso Europol ed in particolare con l'Agenzia statunitense FBI, mirano a vanificare i sistemi di anonimizzazione, consentendo la identificazione dei soggetti coinvolti a qualunque titolo negli scenari criminosi intercettati e dei minori oggetto di abusi sessuali. Inoltre, a tal proposito si ipotizza anche il ricorso alla ricerca scientifico-tecnologica mirata allo studio di specifiche piattaforme operative di supporto.

Le difficoltà connesse alle strutture tecnologiche del web sommerso sopra descritte hanno indotto il Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni a stimolare una riflessione nel Legislatore in sede di recepimento della Direttiva UE 2011/93 operata con d.l. 39 del 4 marzo 2014, a seguito della quale sono state introdotte apposite aggravanti allorché i reati di abuso sessuale e di pedopornografia siano stati compiuti con «l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche».

Altro filone investigativo in forte incremento è quello volto al contrasto di fenomeni di adescamento attraverso le comunicazioni nel web che naturalmente facilitano le strategie per circonvenire le giovani vittime, incentivando la produzione di materiale pedopornografico di nuovo conio.

# La normativa penale di contrasto alla pedofilia telematica

CLAUDIO DE ANGELIS

Già Procuratore Capo della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni di Roma

## 1. Premessa

Il tema della pedofilia nella rete, di grande rilievo e tristemente attuale, ruota intorno a due mondi, a due realtà fra loro profondamente diverse, una antica e una nuova: la pedofilia, la condizione di chi prova un'attrazione sessuale verso i bambini, è purtroppo un fenomeno umano che nella storia si è spesso concretato in atti di violenza e di abuso, in condotte materiali riprovate dalla morale e sanzionate in vario modo nei singoli ordinamenti giuridici, mentre l'informatica, invenzione del nostro tempo, ha contribuito a costituire una sorta di società virtuale, una *agorà* telematica: se la rete è il luogo di interconnessione e di interscambio tra i soggetti, che in essa intrecciano rapporti personali, anche nella rete possono manifestarsi patologie sociali e, quindi, condotte meritevoli di repressione penale (G. FUMU).

A questa evidenza (più intuitiva nei casi più semplici, come quello della diffamazione commessa via *internet* ) non sfuggono le condotte di pornografia e di abuso nei confronti dei minori poste in essere nella rete: quest'ultima costituisce certo una dimensione virtuale rispetto alla dimensione fisica e spaziale delle condotte di abuso tradizionali, ma le nuove condotte sono punite nella misura in cui sono anche esse poste in essere con un'azione materiale, quella di connettersi con il sistema informatico mediante un impulso elettronico volontariamente diretto al *computer*, così provocando la moltiplicazione nello spazio dei file pedopornografici, sia dal punto di vista della produzione che dal punto di vista della fruizione.

I reati in esame appartengono dunque alla categoria dei reati informatici, all'interno della quale vanno peraltro distinte due diverse tipologie (G. Fumu): quella dei reati informatici c.d. propri, aventi ad oggetto beni, strumenti e prodotti informatici o telematici o commessi necessariamente tramite detti strumenti (es. art. 615 *ter* c.p., accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e art. 635 *quater*, danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e quella dei reati informatici *lato sensu*, di comunicazione, nei quali lo strumento telematico è stato solo il mezzo occasionale per commettere il reato, che avrebbe potuto essere consumato anche in maniera tradizionale (es. art. 600 *bis* c.p., prostituzione minorile e art. 609 *quater* c.p., atti sessuali con minorenni).

Questo il quadro generale nel quale si inseriscono i reati che saranno ana-

lizzati nella presente trattazione, con la indispensabile premessa che la repressione penale costituisce solo uno dei possibili mezzi di contrasto al preoccupante fenomeno della pedofilia telematica.

## **2. La normativa di riferimento**

I reati di pedopornografia e di abuso nei confronti dei minori commessi nella rete costituiscono una novità per il nostro ordinamento e sono stati introdotti nel codice penale dalla legge n. 269 del 3 agosto 1998, anche se le loro radici possono essere rinvenute in alcuni principi fondamentali e nella Parte I della nostra Carta Costituzionale e, soprattutto, in alcuni importanti documenti internazionali.

Fra i principi fondamentali della nostra Costituzione emerge l'importante e spesso dimenticato articolo 2, secondo il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, con un chiaro riferimento alla tutela dei soggetti deboli, mentre fra le formazioni sociali va naturalmente compresa la famiglia e con la locuzione «svolgimento della personalità» il Costituente intendeva certo riferirsi allo sviluppo della personalità dei minori, che sarà più tardi richiamata in numerosi documenti internazionali e costituisce il bene giuridico intorno al quale ruota l'intera normativa penale in tema di abuso in danno dei minori; nel Titolo II della Parte I vengono poi proclamati i diritti della famiglia (art. 29), il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e i rimedi che la legge deve apprestare nei casi di loro incapacità (art. 30) e il generale dovere di protezione dell'infanzia e della gioventù (art. 31).

Fra i documenti internazionali, di particolare rilievo, dopo la Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo, approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1959 (raccomandazioni a genitori, governi ed autorità di attenersi ai principi di non discriminazione e di protezione speciale, fra i quali il primario diritto all'educazione, ecc.), la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dalle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991, ha riconosciuto pattiziamente e definitivamente che il minorenne è titolare di numerosi diritti della personalità, quali il diritto all'educazione, connesso alla responsabilità genitoriale, che deve svilupparsi in vari diritti e doveri specifici, tutti peraltro riconducibili ad una finalità essenziale, esplicitata nella Convenzione: assicurare al fanciullo lo sviluppo armonioso e completo della sua persona.

Il percorso è proseguito con la Conferenza mondiale di Stoccolma del 1996, contro lo sfruttamento sessuale dell'infanzia a fini commerciali, che ha impegnato gli Stati all'adozione di leggi nazionali volte, tra l'altro, a sanzionare penalmente i responsabili e i fruitori della prostituzione e del traffico di bambini e della pornografia infantile: aderendo ai suddetti principi e in continuità con la linea già avviata con l'approvazione della nuova legge sulla violenza sessuale, la n. 66 del 1996, il legislatore italiano ha attuato una prima riforma, realizzata con la legge n. 269 del 3 agosto 1998, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della

pornografia e del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, inserendo appunto i primi cinque nuovi reati nella sezione dei delitti contro la personalità individuale, che già conteneva il delitto di riduzione in schiavitù (la cui struttura è stata in seguito parzialmente modificata ed ampliata da alcune novelle).

La successiva legge 6 febbraio 2006 n. 38, recante disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia anche a mezzo *internet*, ha apportato alcune modifiche alla precedente normativa, accentuando la severità degli interventi, anche in ottemperanza alle indicazioni della decisione quadro n. 2004/68/GAI del Consiglio d'Europa allora vigente, poi sostituita dalla direttiva 2011/93/UE: nell'occasione è stato introdotto il discusso reato di pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p.), di cui si dirà più avanti.

La legge primo ottobre 2012 n. 172, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, ispirata a linee di ancor più grande rigore, ha successivamente introdotto alcune nuove figure criminose, modificando in parte quelle preesistenti e rivisitando alcune disposizioni, con l'aggiunta di significative innovazioni anche in materia processuale, come più avanti si avrà modo di rilevare.

Va infine ricordata la legge 18 marzo 2008 n. 48, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001: il provvedimento, che sarà esaminato nella sede propria, ha introdotto nuove ipotesi criminose nell'ambito dei reati informatici ed ha apportato alcune importanti modifiche al codice di rito afferenti al controllo dell'uso illegale della rete.

### **3. Le principali figure criminose**

I reati in materia di pedofilia on line sono inseriti nel libro secondo del codice penale, dedicato ai delitti in particolare.

Fra quelli che saranno qui esaminati appartengono al Titolo V (*Dei delitti contro l'ordine pubblico*) l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 *bis*) e l'associazione per delinquere aggravata diretta a commettere i reati di pedofilia *on line* (art. 416, comma settimo); sono inseriti nel Titolo XII (*Dei delitti contro la persona*), al Capo III (*Dei delitti contro la libertà individuale*) gli altri reati e, precisamente, nella Sezione I (*Delitti contro la personalità individuale*) la prostituzione minorile (art. 600 *bis*), la pornografia minorile, (art. 600 *ter*), la detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater*), la pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1) e nella Sezione II (*Dei delitti contro la libertà personale*) la violenza sessuale (art. 609 *bis* e seguenti) e l'adescamento di minorenni (art. 609 *undecies*).

Di rilievo una importante modifica in materia di prescrizione, introdotta dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: la legge n. 251 del 2005, nel

rimodulare al ribasso i termini di prescrizione dei reati, aveva già previsto nell'art. 157 c.p., per alcuni reati di particolare allarme sociale o che richiedano indagini particolarmente complesse, il raddoppio dei termini prescrizionali ordinari, raddoppio che la legge n. 172 del 2012 ha ora esteso a tutta una serie di reati e, segnatamente, oltre che al delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) a tutti i reati della citata Sezione I del Capo III e ad altri reati della Sezione II, fra i quali la violenza sessuale (ove non risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti speciali contemplate dagli articoli 609 *bis* e 609 *quater* c.p.) e la corruzione di minorenni (art. 609 *quinqüies* c.p.).

Va ricordato che la respipienza del legislatore nella materia si è recentemente manifestata anche rispetto ai reati contro l'ambiente, nuove figure inserite nel nuovo Titolo VI *bis* del Libro II dalla l. n. 68 del 22 maggio 2015, per i quali i termini di prescrizione sono stati pure raddoppiati.

Deve essere preliminarmente esaminata, per il suo carattere altamente simbolico e per la sua natura di norma generale, quasi propedeutica, la nuova figura criminosa introdotta dalla legge n. 172 del 2012, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote.

Fra i principi dell'importante documento internazionale, sottoscritto dall'Italia il 25 ottobre 2007, vi era l'indicazione della necessità di prevedere fra le condotte criminose anche quelle di istigazione o di apologia dei reati in materia di integrità sessuale dei minori: di qui l'inserimento nel codice penale del nuovo art. 414 *bis*:

Art. 414 *bis* c.p.- *Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater* 1, 600 *quinqüies*, 609 *bis*, 609 *quater* e 609 *quinqüies* è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

Si tratta di una fattispecie modellata sulla figura generale prevista dal Codice Rocco all'art. 414 (*istigazione a delinquere*), tuttora vigente, con alcune integrazioni successive e con l'importante esclusione della punibilità dell'apologia, stabilita dalla Consulta con la sentenza n. 65 del 4 maggio 1970 per le mere manifestazioni del pensiero che non si traducano in comportamenti concretamente idonei a provocare la commissione di delitti: la nuova figura si aggiunge ad altre, di simile natura, presenti nel nostro ordinamento in alcune materie speciali (es. istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevista dall'art. 82 del D.P.R. n. 309 del 1990, istigazione e apologia di genocidio disciplinate dalla legge n. 962 del 1967).

La nuova norma è stata inserita nel Titolo V del libro II, che comprende i delitti contro l'ordine pubblico: collocazione anch'essa simbolica, nella misura in cui si considera il reato in esame attinente a quella categoria del codice Rocco che secondo la dottrina tradizionale riguarda profili sociali di grande rilievo, quali «il buon aspetto e il regolare andamento della vita sociale, l'armonica e pacifica coesistenza dei cittadini sotto la sovranità dello Stato, la pace pubblica, il senso della serenità e della sicurezza dei cittadini, il cui turbamento si sostanzia nella minaccia di futuri reati» (F. Antolisei); si tratta di un'opinione che risale al Manzini, il quale considera l'ordine pubblico un bene a se stante, cui corrispondono nella popolazione un'opinione e un senso collettivi di disciplina, di tranquillità e di sicurezza, argomento sviluppato nella stessa Relazione ministeriale sul progetto del codice penale del 1930, secondo la quale «gli altri reati minacciano o ledono l'ordine pubblico soltanto in relazione a particolari manifestazioni (proprietà, fede pubblica, ecc.) mentre i reati in questione ledono l'ordine pubblico non in qualche suo speciale aspetto, ma in sé, menomandolo nella sua essenza, investendo direttamente ed esclusivamente la pace pubblica».

A fronte della dignità della collocazione, indice del grande rilievo che il legislatore ha voluto attribuire alla sanzione dei comportamenti che offendono i minori e i soggetti deboli e con essi il comune sentire della popolazione, è peraltro stabilito per il nuovo reato solo un modesto aumento della pena minima edittale (da un anno e sei mesi a cinque anni di reclusione in luogo della pena da uno a cinque anni prevista per il reato di cui all'art. 414 c.p.): le condotte descritte nell'art. 414 *bis* erano già punibili in base all'art. 414 e, si ripete, l'unico effetto concreto della novella è quello di un lieve aumento del minimo edittale, anche se non va trascurato il "messaggio" del legislatore del 2012.

Costituiscono reato l'istigazione «con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione» e l'apologia commesse "pubblicamente" (notazione interessante: l'appena citato art. 82 del testo unico sugli stupefacenti, il D.P.R. n. 309 del 1990, sanziona anche «chiunque svolge, anche in privato, attività di proselitismo per l'uso delle sostanze»): l'istigazione (trattasi di reato di pericolo concreto che richiede un giudizio *ex ante*) deve essere idonea a cagionare la commissione dei delitti in danno dei minori, senza alcuna interruzione di continuità temporale e soprattutto logica tra condotta e possibile fatto criminoso, pena un'inammissibile sconfinamento nel reato di opinione, mentre l'apologia (assimilabile ad una istigazione indiretta) deve consistere in una concreta esaltazione di attività delittuose capace di suggestionare un gran numero di persone, facendo sorgere il pericolo della commissione dei reati (il dolo è generico).

È appena il caso di sottolineare che tra «i mezzi e le forme di espressione» vanno ricompresi principalmente gli strumenti telematici, veicolo prediletto dai minori per i loro contatti giornalieri con i coetanei e con il mondo esterno, il che rende indubbiamente da un lato più agevole l'azione criminosa degli eventuali istigatori o apologeti e, dall'altro, più complessa la prova della concreta idoneità delle condotte, attesa la vastissima cerchia dei destinatari (G. Fiandaca - E. Musco).

Di particolare interesse è la disposizione del terzo comma, secondo il quale « non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume»: è chiara l'intenzione del legislatore di sgombrare il campo da ogni possibile dubbio rispetto a tutta quell'area di condotte che si muovono in alcuni equivoci ambienti contigui a quelli artistici o culturali, che spesso si rivelano insidiosi ed estremamente pericolosi per i minori (si pensi alle vicende di pedofilia e prostituzione minorile che scaturiscono da "provini" o da promesse di inserimento nel mondo dello spettacolo, lusinghe rispetto alle quali, come è noto, i giovani sono spesso molto sensibili).

Tuttavia, come segnalato dalla dottrina più rigorosa (L. M. Masera), la disposizione deve essere raccordata con la citata giurisprudenza della Corte Costituzionale, non potendosi configurare, neppure di fronte alla insopprimibile esigenza di protezione dell'integrità sessuale dei minori, una limitazione del diritto della libera manifestazione del pensiero, quando questa non si sia tradotta in comportamenti di concreta istigazione alla commissione dei reati in questione.

Una nuova fattispecie associativa all'interno della categoria dei delitti contro l'ordine pubblico è stata aggiunta dalla legge n. 172 del 2012, che ha inserito nell'art. 416 del codice penale, che punisce l'associazione per delinquere, un settimo ed ultimo comma sul minore vittima, che prevede un inasprimento delle sanzioni (reclusione da quattro a otto anni in luogo della reclusione da tre a sette anni stabilita per il reato base di cui al primo comma dell'art. 416):

*Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere*

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater* 1, 600 *quinqüies*, 609 *bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 *quater*, 609 *quinqüies*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 *undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.



Comunque la si voglia qualificare, nuova figura autonoma di reato (L. M. Maserà) o circostanza aggravante, si tratta di una norma che intende contrastare le varie strutture di reclutamento dei minori, anche di piccole o medie dimensioni, per le forti capacità attrattive presso i giovani dei moderni strumenti della rete: anche qui si è voluto dare un forte segnale, nella direzione di una più penetrante repressione delle attività delle organizzazioni criminali che strumentalizzano ed alimentano la pedofilia informatica, organizzazioni che costituiscono la principale fonte di diffusione del grave fenomeno e gestiscono a vari livelli l'utilizzazione dei minori nel turpe commercio, alimentando la domanda dei fruitori e, soprattutto, contribuendo in maniera determinante alla drammatica violazione del diritto all'equilibrato sviluppo psico-sessuale del minore, il bene giuridico tutelato dai reati in esame.

Il reato di prostituzione minorile (art. 600 *bis*) è stato introdotto nel nostro sistema penale dalla legge n. 269 del 3 agosto 1998, *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori*, quali nuove forme di riduzione in schiavitù: significativa la sua collocazione, come per gli altri reati di cui si dirà appresso, nella Sezione dei delitti contro la personalità individuale, originariamente comprendente i soli reati di riduzione in schiavitù (art. 600, ora *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*), tratta di schiavi (art. 601, ora *Tratta di persone*), alienazione e acquisto di schiavi (art. 602, ora *Acquisto e alienazione di schiavi*) e plagio (art. 603, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 96 del 1981), categoria ora aperta ad una serie di fattispecie che si muovono tutte nella linea della tutela dell'integrità sessuale dei minori, sulla spinta e in attuazione di importanti documenti internazionali quali la Convenzione del 1989 sui diritti dell'infanzia, ratificata con la legge n. 176 del 1991 e la dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma del 31 agosto 1996.

La normativa fa del resto seguito alla riforma epocale attuata dalla legge n. 66 del 1966, che ha finalmente conferito ai reati di violenza sessuale il loro naturale carattere di offensività della libertà personale, eliminando la generica e moralistica impostazione del codice Rocco.

Di rilievo anche il successivo inserimento nella Sezione, ad opera della legge n. 94 del 2009 e sotto il segno del più generale, superiore interesse del minore alla crescita equilibrata, del nuovo delitto di impiego di minori nell'accontaggio (art. 600 *octies*), che non interessa la presente trattazione, ma è indicativo di una forte inversione di tendenza rispetto a condotte che nel precedente sistema integravano mere ipotesi contravvenzionali.

Il testo dell'art. 600 *bis*, per la delicatezza delle situazioni che coinvolge, sia per il soggetto attivo che per la persona offesa, ha avuto una vita tormentata ed è stato modificato nel tempo per ben due volte: una prima volta dalla legge n. 38 del 2006, *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet* e una seconda volta dalla legge n. 172 del 2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

Questo è il testo attualmente vigente:

Art. 600 bis c.p. - *Prostituzione minorile*

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

A fronte della originaria previsione della c.d. Legge Merlin del 1958, che si limitava a sanzionare con il raddoppio della pena stabilita per le persone maggiorenni i fatti di favoreggiamento o di sfruttamento della prostituzione «commessi ai danni di persona minore degli anni ventuno» (art. 2, abrogato dalla l. n. 269 del 1998), è stata introdotta una particolare figura criminosa, incentrata sull'accentuazione della protezione delle giovani vittime dell'odioso reato.

La legge n. 172 del 2012 ha da ultimo provveduto ad una migliore specificazione delle condotte punibili, peraltro già modellate sullo schema della Legge del 1958.

Il nuovo testo si compone di due commi, il primo dei quali delinea l'ipotesi più grave, che afferisce a tutte le condotte di reclutamento e induzione (n. 1) e di favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione e controllo della prostituzione minorile (n. 2), di cui non fornisce una definizione (R. Bricchetti - L. Pistorelli, G. Fiandaca - E. Musco), peraltro presente nella Convenzione di Lanzarote (art. 19 § 2), che individua la "prostituzione infantile" nel fatto di «utilizzare un bambino per attività sessuali quando il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona».

Il secondo comma sanziona invece le condotte di coloro che compiono atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni «in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi»: è stata integralmente recepita sul punto l'indicazione della Convenzione di Lanzarote.

Per questo e per gli altri delitti contro la personalità individuale commessi in danno di minorenni il nuovo art. 602 *quater*, inserito dalla legge n. 172 del 2012, prevede che «il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»: la legge n. 269 del 1998 non aveva infatti esteso ai delitti in questione la tradizionale regola dell'inescusabilità dell'*error aetatis* prevista per i reati di violenza sessuale, regola peraltro mitigata dalla sentenza n. 322 del 2007 della Corte Costituzionale, che ha stabilito il principio della rilevanza della sola ignoranza inevitabile, principio al quale si è attenuta la legge n. 172 del 2012.

La natura della presente analisi non consente di approfondire ulteriori aspetti del reato, ma rientra nel tema della trattazione l'esame della questione del c.d. sesso a distanza che coinvolga soggetti minorenni.

Mentre è di tutta evidenza che l'art. 600 *bis* sanziona in primo luogo tutti i fatti di prostituzione relativi a vicende che comportino un contatto fisico tra i minori e altri soggetti, occorre chiedersi se ricorra la norma in esame nei casi, ormai frequenti, nei quali tale contatto non esiste, perché si è di fronte a forme di fruizioni sessuali a distanza, realizzate mediante *web cam*.

La questione è controversa in dottrina, mentre secondo la giurisprudenza anche la vendita di prestazioni sessuali via *internet* dietro corrispettivo assume il valore di atto di prostituzione e perciò può configurarsi il reato di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento, creando i necessari collegamenti via *internet*, o ne abbiano tratto un guadagno.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25464 dell'8 giugno 2004, precisando che l'elemento caratterizzante l'atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione.

I supremi giudici hanno dunque ritenuto configurabile il reato in questione quando le prestazioni sessuali sono eseguite in videoconferenza con il fruitore della stessa, tramite *internet*, in modo da consentire a quest'ultimo di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, chiedendo il compimento di atti sessuali determinati, mentre il reato va naturalmente escluso nell'ipotesi in cui l'utente del sito *internet* fruisca esclusivamente di immagini preregistrate relative a soggetti adulti, a meno che il collegamento con il sito *internet* non costituisca il tramite per una successiva e diversa attività di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.

Si è ritenuto in dottrina che una simile ricostruzione estensiva del concetto di prostituzione finisca per includervi attività sessuali di carattere essenzialmente rappresentativo, sulla base di un inammissibile ragionamento di natura analogica: la rappresentazione di atti sessuali per via telematica sembrerebbe richiamare, più che l'idea di prostituzione, i concetti di pornografia e di *voyeurismo* (G. Fiandaca - E. Musco, A. Natalini).

L'indirizzo giurisprudenziale risulta peraltro confermato dalla recente decisione della Cassazione, Sez. III, 17 febbraio 2015, n. 6821, secondo la quale rientra nella nozione di prostituzione ogni attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo, anche se priva di contatto fisico tra i due soggetti, i quali possono anche trovarsi in luogo diverso, pure a distanza, ovvero a mezzo telefono o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, essendo unicamente richiesta la possibilità per gli stessi di interagire: l'elemento caratterizzante l'atto di prosti-

tuzione, quindi, non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra le parti del rapporto, bensì dalla correlazione atto sessuale-corrispettivo e dal fatto che detto atto risulti finalizzato, in via diretta e immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha richiesto ed è destinatario della prestazione, e sia connotato dall'influenza reciproca e contestuale dei due soggetti.

Con riferimento in particolare al reato di cui al primo comma dell'art. 600 *bis*, rileva la Suprema Corte, «per induzione deve intendersi ogni condotta suggestiva o persuasiva idonea a sollecitare e convincere la vittima a compiere determinati atti sessuali, di qualsiasi natura, anche su se stessa, in presenza di chi ha chiesto la prestazione».

Pertanto la condotta di induzione alla prostituzione minorile di cui al primo comma della citata disposizione deve essere sganciata dal rapporto sessuale con l'agente, dovendo avere riguardo alla prostituzione esercitata nei confronti di terzi, anche identificabili in un solo soggetto, purché diverso.

La linea interpretativa della Cassazione, pur nella sua impostazione fortemente innovativa rispetto a principi consolidati, appare in linea con lo spirito della normativa in esame e maggiormente rispondente al superiore interesse dei minori ad un equilibrato sviluppo, anche sotto il profilo sessuale. La tutela di tale bene giuridico, che costituisce il fondamento e la finalità del reato, va infatti in primo luogo indirizzata alla protezione della mente e del corpo del minore, che risultano violati dalla prostituzione che, come osserva la Cassazione, è appunto ogni forma di «commercio del proprio corpo mediante il compimento di atti sessuali in cambio di un corrispettivo»: qualcosa di più concreto rispetto al presunto eccesso di tutela anticipata cui si riferisce una parte della dottrina.

*Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile*

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Maggiormente collegato al tema della pedofilia *on line* è il reato di pornografia minorile: mentre il delitto di prostituzione minorile sanziona i comportamenti di coloro che compiono atti sessuali con minori in cambio di un corrispettivo, quello previsto dall'art. 600 *ter* costituisce una forma di tutela anticipata, che a sua volta sanziona comportamenti che sono talvolta solo prodromici ad atti sessuali, pur costituendo tutti una gravissima minaccia all'integrità sessuale e all'equilibrato sviluppo dei minori, per usare le parole di Cass., sez. un., 31 maggio 2000 n. 13, «utilizzati e impiegati come mezzo, invece di essere rispettati come fine e come valore in sé, offendendo la loro personalità, soprattutto nell'aspetto sessuale, che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata».

Anche il reato di pornografia minorile è stato introdotto nel nostro sistema penale dalla legge n. 269 del 1998 ed è stato nel tempo oggetto di modifiche ad opera delle leggi del 2006 e del 2012, la quale ultima ha provveduto a definire esplicitamente la nozione di pornografia, prima affidata all'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina.

Tale nozione si differenzia da quella di oscenità di cui all'art. 529 del codice Rocco, soprattutto per la diversa collocazione sistematica di detto articolo, inserito nel Titolo IX (*Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*), ma anche perché la pornografia, tradizionalmente compresa nel più ampio concetto di oscenità, rispetto alla stessa ha un significato più circoscritto: illuminante per la nostra analisi è peraltro il recentissimo intervento legislativo sul delitto di atti osceni, depenalizzato dal d.lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016, che ha significativamente mantenuto in vita la più grave ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 527 (inserito dalla legge n. 94 del 2009), in forza del quale è tuttora punito con la reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi il compimento di atti osceni «all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano» ( si pensi ad episodi nei pressi degli istituti scolastici): si tratta di un altro segnale forte nella linea della protezione dell'integrità sessuale dei minori, solennemente proclamata dalla Convenzione di Lanzarote.

Ai sensi del settimo ed ultimo comma dell'art. 600 *ter*, inserito dalla legge n. 172 del 2012, «per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di

un minore di anni diciotto per scopi sessuali»: ci si è sforzati di tipizzare il più possibile le condotte punibili, al fine di ovviare alle inevitabili incertezze interpretative del passato, che peraltro non scompariranno completamente, per la necessità di riferirsi, nell'applicazione della norma, ai singoli, concreti contesti: il che vale anche per le immagini dei minori diffuse *on line*.

Il primo comma individua al numero 1) le condotte di utilizzazione dei minori mediante la realizzazione di spettacoli o esibizioni (si deve ritenere, conformemente a quanto ritenuto in dottrina, che i primi consistano in ogni rappresentazione pubblica diretta a un numero indeterminato di persone, mentre le seconde possono ricondursi a rappresentazioni che siano dirette anche ad un singolo fruitore, anche via internet); il numero 2) sanziona a sua volta il reclutamento e l'induzione dei minori (quest'ultima richiede dunque una subdola azione di persuasione), con una formula di chiusura che rinforza la norma, prevedendo la punibilità di chiunque dalle attività criminose tragga un qualsiasi profitto.

Il secondo comma prevede la stessa grave pena comminata dal primo anche per «chi fa commercio del materiale pornografico»: si deve ritenere che la norma si riferisca ad atti di cessione onerosa "professionale" del materiale pornografico contrapposti alle attività di organizzazione e produzione del materiale stesso, sanzionate dal primo comma.

Le meno gravi ipotesi del terzo comma (pena da uno a cinque anni in luogo di quella da sei a dodici anni) si riferiscono invece a tutti quei soggetti che, pur essendo stati estranei alla creazione del materiale pornografico e alla sua produzione con l'impiego di minori lo diffondano con qualsiasi mezzo, compreso quello telematico, o lo pubblicizzino; il comma punisce anche la divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto: si tratta di una particolare forma di tutela anticipata, oggetto di qualche critica in dottrina, per la quale, come si è osservato per analoghe ipotesi, è necessaria una rigorosa valutazione del giudice in relazione ai singoli contesti.

Per il reato di cui al terzo comma dell'art. 600 *ter* sono stati aperti numerosi procedimenti anche a carico di autori minorenni e va segnalato con preoccupazione che spesso si tratta di vicende che offendono gravemente l'integrità sessuale delle vittime, nella stragrande maggioranza di casi anch'esse minorenni. Una delle vicende tipo è quella che segue la rottura di un legame amoroso tra due adolescenti, all'esito della quale il *partner* che ritiene di vendicarsi diffonde via *web* all'interno del gruppo amicale immagini pornografiche della *ex* ragazza, in precedenza acquisite con il di lei consenso: la gravità di tali comportamenti, assimilabili a quelli pure preoccupanti di *cyberbullismo*, per la fragilità delle vittime può talvolta provocare serie conseguenze, fino ad atti inconsulti, anche anticonservativi (di cui la cronaca si è spesso occupata), che hanno provocato grande emozione e sconcerto nella pubblica opinione.

L'esperienza giudiziaria ci insegna che i comportamenti in questione sono purtroppo in aumento e non devono essere considerati alla stregua di manifestazione di mera maleducazione o addirittura di goliardia, ma vere e proprie azioni

criminose che offendono i soggetti in età evolutiva, compromettendone la crescita equilibrata.

Il quarto comma dell'art. 600 *ter* sanziona singoli ed isolati atti di offerta o di cessione di materiale pornografico, anche a titolo gratuito, che non presuppongono una attività professionale di commercio: se il materiale pedopornografico viene condiviso nell'ambito di una connessione privata ovvero tra un numero determinato di soggetti l'attività dell'agente integra gli estremi dell'ipotesi meno grave di offerta o cessione di materiale pedopornografico, ma il reato di divulgazione di cui al terzo comma sussiste se il materiale viene messo a disposizione di un numero indeterminato di utenti, ad esempio mediante l'invio tramite posta elettronica ad un gruppo di discussione (*newsgroup*) di *files* contenenti immagini pedopornografiche.

Le vicende appena ricordate si inseriscono talvolta nell'ambito del c. d. *sex-ting*, fenomeno divenuto una moda fra i giovani, che consiste nell'inviare, postare e condividere messaggi di testo (*sms*) e immagini a sfondo sessuale mediante cellulari con fotocamera (*smarphone*) o internet: le immagini, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

Tali condotte possono pertanto integrare una delle figure criminose analizzate (o quella sanzionata dall'art. 600 *quater*, di cui si dirà appresso), la cui individuazione richiede peraltro un rigoroso esame delle singole fattispecie, con particolare riferimento alle ipotesi in cui le immagini oggettivamente pornografiche siano state riprese da una persona minore di età con autoscatto (c.d. *selfie*), di propria iniziativa e senza l'intervento di alcuno, e dalla stessa volontariamente ceduta ad altri (e da questi ad altri ancora).

Sul punto è intervenuta recentemente la Cassazione, rigettando il ricorso del Pubblico Ministero avverso una sentenza del Tribunale per i Minorenni de L'Aquila, che aveva assolto alcuni imputati dal reato di cui al quarto comma dell'art. 600 *ter* (offerta o cessione ad altri, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico), sul rilievo che la citata norma sanziona la cessione del materiale pedopornografico solo a condizione che lo stesso sia stato realizzato da soggetto diverso dal minore raffigurato, come si desume dal richiamo, contenuto nel citato quarto comma al «materiale di cui al primo comma», che tale presupposto richiede espressamente, distinguendo "l'utilizzatore" dal minore "utilizzato".

Nell'importante decisione la Suprema Corte osserva che l'autore delle condotte sanzionate dall'art. 600 *ter* è necessariamente un soggetto altro e diverso rispetto al minore da lui utilizzato, indipendentemente dall'eventuale consenso, del tutto irrilevante, che il minore possa aver prestato, ma tale alterità e diversità (tra autore del reato e persona offesa) non possono ravvisarsi qualora il materiale sia stato realizzato in modo autonomo e consapevole dallo stesso minore, non indotto e non costretto, ostando a ciò la lettera e la *ratio* della legge: ne consegue che non integra l'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 600 la cessione di materiale pedopornografico *ex se*, quale ne sia la fonte, anche autonoma, ma soltanto materiale

alla cui origine vi sia l'utilizzo di un minore, necessariamente da parte di un terzo, con il pericolo concreto di diffusione del prodotto medesimo (in tal senso Cass. Sez. III, n. 11675 del 21 marzo 2016).

La "domanda" di pornografia minorile è sanzionata dal sesto comma dell'art. 600 *ter*, introdotto dalla legge n. 172 del 2012, in esecuzione della Convenzione di Lanzarote, che richiedeva all'art. 21, § 1, lett. c) di elevare a reato la condotta di chi «assiste con cognizione di causa a spettacoli pornografici che comportano la partecipazione di minori»: la locuzione è stata riprodotta nel comma in esame. È dunque ora punito chi «assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minori» e si pone pertanto il problema di stabilire se la previsione si estenda agli "spettacoli ed alle esibizioni" via *internet* (regolati peraltro dall'art. 600 *quater*, specifica norma di cui si dirà appresso), o sia applicabile alle sole esibizioni e ai soli spettacoli "dal vivo".

Il legislatore italiano ha peraltro operato sull'importante punto una precisa scelta, evidenziata dalla dottrina (L.M. Masera); l'art. 20 della Convenzione di Lanzarote, che contiene le indicazioni in materia di reati relativi alla pedopornografia, dispone infatti che ciascuna delle Parti adotti le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato alcune condotte, fra le quali (par. 1, lett. f), «l'accedere, con cognizione di causa e mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico», ma a mente del par. 4 dello stesso articolo «ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di non applicare, totalmente o in parte, il paragrafo 1, lettera f)»: e avvalendosi di tale facoltà il legislatore italiano ha deciso di non recepire la richiesta di incriminazione, sul rilievo, espresso nella relazione illustrativa al disegno di legge, che sussistono «dubbi di costituzionalità di una norma che sanzioni una condotta che potrebbe anche essere del tutto casuale, oltre che delle difficoltà probatorie di una fattispecie penale che non preveda in qualche modo lo scarico (*download*) del materiale visionato»: sulla stessa linea si è mossa nel 2012 la modifica dell'art. 600 *quater*, che ora sanziona la sola "detenzione" del materiale pedopornografico acquisito via *internet* - conformemente alla previsione della lettera e) del citato paragrafo 1 -, e non la mera visione dello stesso.

Il delitto di pornografia minorile ha natura di reato di pericolo concreto: ne consegue che rispetto all'ipotesi più grave di cui al primo comma dell'art. 600 *ter* è compito del giudice accertare di volta in volta la configurabilità di detto pericolo, facendo ricorso ad elementi sintomatici quali l'esistenza di una struttura organizzativa, anche rudimentale, atta a corrispondere alle esigenze di mercato dei pedofili; il collegamento dell'agente con i soggetti pedofili potenziali destinatari del materiale pornografico; la disponibilità di strumenti tecnici di riproduzione e trasmissione, anche telematici, idonei a diffondere il materiale pedopornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari; l'utilizzo contemporaneo o differito nel tempo di più minori per la produzione del materiale pornografico, nonché altri indizi significativi stabiliti dall'esperienza (Cass., Sez. III, 23 gennaio 2012, n. 2681).

La natura di reato di pericolo concreto comporta la non configurabilità del



tentativo (Cass. Sez. III, 10 ottobre 2013, n. 41776, in una fattispecie in cui un soggetto era stato condannato per tentata pornografia minorile per avere richiesto ad una bambina di mostrarsi nuda dinanzi alla *webcam* di un computer); in tal senso è la giurisprudenza costante, ma per una fattispecie in cui una ragazzina, contattata su un *social network* sotto falso nome con la promessa dell'ingresso nell'alta moda e di denaro e capi di abbigliamento e invitata a spogliarsi, aveva interrotto il contatto e informata la madre, per la particolarità della fattispecie, si è ritenuto sussistere il reato nella forma del tentativo (Cass. Sez. III, 28 maggio 2014, n. 21759).

Il reato di cui all'art. 600 *ter* è punibile a titolo di dolo generico, e ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo occorre provare che il soggetto abbia avuto non solo la volontà di procurarsi materiale pedopornografico, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo, desumibile da elementi specifici e ulteriori rispetto al mero uso di un programma di *file sharing*, quale *l'Emule* o simili (Cass. Sez. III, n. 25711 del 16 giugno 2014; Cass. Sez. III, n. 30465 del 5 luglio 2015). Per *file sharing* si intende la condivisione di file all'interno di una rete di computer collegati fra loro, sistema nel quale ogni utente può agire sia da servente che da cliente verso gli altri terminali della rete e può scaricare e mettere ulteriormente in condivisione il materiale, mentre nel sistema *client-server* centralizzato la diffusione del materiale è costante ed è diretta a un numero indeterminato di persone.

L'approccio garantistico della Suprema Corte si muove nel solco di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (negli stessi termini Cass. Sez. III, 2 dicembre 2013, n. 47820): una diversa interpretazione verrebbe infatti a configurare una autentica presunzione *iuris et de iure* della volontà di diffusione, una sorta di responsabilità oggettiva fondata esclusivamente sul fatto che, per procurarsi il materiale incriminato, l'agente ha utilizzato un determinato programma di condivisione solo potenzialmente idoneo alla diffusione e non metodi diversi (L. N. Meazza).

*Art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico*

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 *ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

L'art. 600 *quater* è stato inserito nel codice penale dalla legge n. 269 del 1998 e successivamente modificato dalla legge n. 38 del 2006 e sanziona le condotte di coloro che, non precedentemente coinvolti nelle condotte punite dall'art. 600 *ter* appena esaminato, consapevolmente si procurino o detengano materiale pedopornografico.

Si tratta pertanto di una fattispecie residuale, che non riguarda il materiale prodotto dallo stesso soggetto agente; la norma punisce chi si procura o detiene materiale pedopornografico prodotto o diffuso da altri.

La locuzione «detiene materiale pornografico» è stata introdotta dalla legge del 2006 ed ha sostituito la precedente locuzione «dispone di materiale pornografico», che aveva dato luogo a incertezze interpretative circa la configurabilità del reato nel caso di mera consultazione di siti pedopornografici, anche se la Cassazione si era già espressa nel 2005 in senso negativo, stabilendo che la norma, anche nella sua vecchia formulazione, non estendeva la repressione penale alla mera consultazione via internet di siti pedofili «senza la registrazione di dati su disco» (Cass. Sez. III, 26 ottobre 2005, n. 39282).

La riforma del 2006 ha dunque chiaramente delimitato l'ambito di applicazione della norma, e il termine "detenere" richiama pacificamente la sussistenza di un rapporto concreto tra l'autore e la *res* oggetto del reato. Non va peraltro sottaciuto che, anche alla luce di tale nuova formulazione legislativa, parte della dottrina si esprime in termini fortemente critici rispetto alla stessa introduzione del reato nel nostro ordinamento: si obietta che la punizione della mera detenzione di materiale pedopornografico prodotto da terzi contrasta con i principi fondamentali del diritto penale e sanziona condotte prive di incidenza offensiva sul bene giuridico protetto, dal momento che lo sfruttamento sessuale del minore è già avvenuto; si tratterebbe pertanto di una norma con valenza esclusivamente moralistica, che censura il mero *voyeurismo* (G. Fiandaca - E. Musco).

Le critiche della dottrina possono peraltro essere superate, da un lato, dalla constatazione che le condotte in questione non sono solo moralmente censurabili, ma contribuiscono al progressivo incremento della "domanda" di pedopornografia, alimentandone il mercato, e, dall'altro, dalla considerazione che sul punto la giurisprudenza della Cassazione è estremamente rigorosa nella delimitazione dei confini della figura criminosa; quanto al riferimento al moralismo e al *voyeurismo*, gli stessi parametri potrebbero essere applicati alla detenzione di materiale pornografico realizzato con adulti, che invece non è sanzionata proprio per la diversità delle situazioni (il bene giuridico tutelato è quello della crescita equilibrata dei bambini e la condizione degli "attori" e delle "attrici" della pedopornografia è invero assimilata, nelle convenzioni internazionali e nel sistema del codice, alla riduzione in schiavitù), mentre si potrebbe osservare che non è punita la semplice visione dei *files* (il che sarebbe certo moralistico), ma solo la consapevole detenzione, il possesso penalisticamente inteso di una *res*, qualificato dalla possibilità di usare il materiale *ad libitum*, in vari modi e senza alcun limite temporale.

Il dolo del reato è generico, e consiste nella volontà di detenere i materiali, con la consapevolezza che gli stessi hanno carattere pornografico e sono stati realizzati utilizzando minorenni: l'avverbio «consapevolmente», usato già dal legislatore del 1998, rafforza l'elemento soggettivo e indica la necessità di valutare con cautela le singole situazioni soggettive e la direzione della condotta: non sembra pertanto configurabile il dolo eventuale.

La condotta di detenzione di file pedopornografici presenti su *internet*, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, presuppone dunque il loro scaricamento dalla rete (*download*), perché solo attraverso tale operazione l'utente

acquista la detenzione autonoma del materiale, rimanendo peraltro irrilevante che egli lo custodisca sul computer o in una memoria esterna, ovvero lo trasferisca in supporti fisici; è richiesta una disponibilità almeno temporanea del materiale in capo all'utente, ma non è necessaria la sussistenza di un concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico, essendo invece sufficiente la consapevole detenzione dello stesso, purché scaricato, anche su *file* temporanei del proprio *computer*, dal momento che persino dopo la loro allocazione nel "cestino" gli stessi possono essere agevolmente recuperati (Cass. Sez. III, n. 639 del 6 ottobre 2010; Cass. Sez. III, n. 43426 dell'11 novembre 2010); nel concetto di detenzione, come si è visto, non rientra invece la condotta consistente nella mera visione nella rete di siti di pornografia minorile.

Un'importante sentenza della Suprema Corte ha peraltro stabilito che per l'integrazione del reato di cui all'art. 600 *quater* la condotta di detenzione può avere ad oggetto soltanto *file* a contenuto pedopornografico che siano completi, già interamente scaricati e visionabili sul *computer*, e non singoli frammenti di *file*, non coordinati e sequenziali e quindi assolutamente illeggibili e inutilizzabili (Cass. Sez. III, 5 marzo 2014, n.10491, in un caso in cui i frammenti di *file* pedopornografici presenti negli strumenti informatici dell'imputato erano non sequenziali e illeggibili con gli *hardware* e *software* in uso allo stesso): alla luce del rigoroso orientamento della Cassazione spetta dunque al giudice di merito valutare in concreto l'utilizzabilità dei *file* da parte dell'agente, in considerazione delle sue conoscenze tecniche e degli strumenti a sua disposizione.

Di rilievo, infine, un recente arresto della Cassazione in materia di ignoranza dell'età delle persone offese, che in questo come negli altri reati può essere invocata solo se inevitabile (art. 602 *quater* c.p.): la Corte ha stabilito che in tema di detenzione di materiale pedopornografico la prova che i soggetti raffigurati nelle immagini riproducono effettivamente ragazze minori degli anni diciotto può essere desunta anche dai connotati fisici delle adolescenti ritratte e dal prelievo dei *file* da siti *internet* il cui indirizzo *URL* evochi la minore età e denominazioni chiaramente riferibili a bambini o contenuti pedopornografici (Cass. 12 febbraio 2015 n. 4678).

Art. 600 *quater* 1 c.p. - *Pornografia virtuale*

Le disposizioni di cui agli articoli 600 *ter* e 600 *quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

La singolare fattispecie è stata introdotta dalla legge n. 38 del 2006, a seguito della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio d'Europa, fra le cui indicazioni vi era quella di ricomprendere nel materiale pedopornografico quello che «ritrae o rappresenta visivamente una persona reale che sembra essere un bambino», nel contesto di un'attività chiaramente sessuale: la nozione di "immagine virtuale"

viene fornita dal secondo comma dell'art. 600 *quater* 1 e le tecniche di elaborazione grafica vietate sono quelle che producano immagini di persone reali che sembrano essere bambini o immagini realistiche di bambini inesistenti.

Si è dunque inserita per la prima volta nel nostro sistema penale una norma che sanziona, in luogo dell'utilizzazione a scopi sessuali di persone in carne ed ossa, l'impiego di artifici grafici per la composizione di immagini virtuali diffuse nella rete per soddisfare le inclinazioni perverse dei pedofili: questi ultimi, pertanto, sono puniti soprattutto in forza di tale inclinazione, mentre non è dato rinvenire nel reato in esame una persona offesa.

Per tali ragioni la dottrina è molto critica in ordine alla nuova figura criminosa, ritenuta non rispondente ai fondamentali criteri dell'offensività e della determinatezza e in genere ai principi costituzionali che governano il sistema penale: si è osservato in particolare che l'eccessiva dilatazione dell'ambito dell'intervento penale ha spostato l'asse della fattispecie criminosa più sull'autore che sulla vittima (G. Fiandaca - E. Musco) e che la guerra a tutti i costi alla pedopornografia, da tutti condivisa per l'impellente necessità di difendere i minori dai crescenti pericoli per la loro integrità psico-fisica, ha finito con il creare un *monstrum* che punisce solo un tipo di autore (A. Cadoppi, A. Natalini).

Le condotte sanzionate dall'art. 600 *quater* 1 sono quelle di cui agli art. 600 *ter* e 600 *quater* che siano state poste in essere con materiali pornografici virtuali anziché reali, ma la pena è diminuita.

Art. 609 *bis*. c.p. - *Violenza sessuale*

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

L'analisi del reato di violenza sessuale, nella nuova formulazione di cui alla riforma del 1996, esula dal tema della presente trattazione: basti solo evidenziare, ai fini che qui interessano, che l'art. 609 *bis* sanziona «chiunque, con violenza e minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali» ovvero induce taluno a compiere o subire atti sessuali, «abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto» (secondo comma, n. 1) o «traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole so-

stituito ad altra persona» (secondo comma, n. 2); quanto alle vittime minorenni, il successivo art. 609 *ter* prevede l'aggravamento della pena per i fatti commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici (n. 1) e per quelli commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo o il tutore (n. 5) mentre ai sensi dell'art 609 *quater* soggiace alla stessa pena stabilita dall'art. 609 *bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo e appena indicate, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici (n. 1) o gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il convivente o il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Sono tutte situazioni rispetto alle quali il legislatore, a causa dell'immatùrità fisica e psichica del minore, non attribuisce alcuna efficacia al consenso dallo stesso prestato all'atto sessuale, sulla base di una presunzione fondata sul superiore interesse del minore ad un equilibrato sviluppo della sua personalità.

Analogamente a quanto già rilevato a proposito del reato di prostituzione minorile *on line*, anche la violenza sessuale, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, può essere commessa a distanza, a mezzo del telefono o di altre apparecchiature telematiche, atteso che per la configurabilità del delitto di cui all'art. 609 *bis* non è richiesto che tra il soggetto attivo e la vittima vi sia contestualità fisica o spaziale (Cass. Sez. III, 26 settembre 2012, n. 37076): il principio è stato affermato dalla Cassazione in relazione ad una vicenda nella quale l'imputato aveva contattato ripetutamente via *chat* alcune minorenni di età inferiore ai quattordici anni, facendosi da loro inviare a più riprese foto di contenuto pornografico che le ritraevano, avvalendosi di ripetute minacce e intimidazioni, fra cui quella di inviare le foto inizialmente effettuate ai genitori. Osserva la Suprema Corte che il delitto di violenza sessuale non è esclusivamente caratterizzato dal contatto corporeo tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del reato, ma può estrinsecarsi anche nel compimento di atti sessuali che lo stesso soggetto passivo, a ciò costretto da minacce, ponga in essere su sé stesso o su terzi (lo strumento telematico costituisce dunque in simili casi il tramite sia per le minacce che per gli atti sessuali compiuti sotto la spinta delle minacce stesse): e il fatto che la condotta di violenza sia stata realizzata a distanza, aggiunge la Cassazione, non è nemmeno ragione di per sé sufficiente ad integrare la circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità prevista dall'ultimo comma dell'art. 609 *bis*, dovendo comunque essere valutate a tal fine, nei singoli casi concreti, le restanti modalità della condotta, sia con riguardo agli atti concretamente posti in essere dalla persona offesa su sé stessa che al danno da essa subito in ragione dell'età e delle condizioni psichiche, alle modalità di adescamento e alla natura subdola ed ingannevole dell'intromissione nella sfera sessuale della minore.

Sulla stessa linea si muove Cass. Sez. III, 2 maggio 2013, n. 19033, secondo la quale la minaccia nel delitto di violenza sessuale si ritiene integrata dalla prospettiva di qualunque male mostri la sua capacità di coazione nei confronti della

vittima, che si trovi quindi a subire gli atti sessuali, per cui risponde di tale delitto chi contatta via *internet* una minore infraquattordicenne e la costringe, dietro la minaccia di divulgare informazioni sulla sua vita privata, ad inviargli foto e video con atteggiamenti osceni: e in simili fattispecie non può essere invocata l'applicazione dell'attenuante della minore gravità, sul rilievo che il mezzo telematico rende particolarmente agevole l'approccio anche con soggetti con i quali il contatto diretto sarebbe più difficoltoso, non essendo necessario disporre di dati personali (identità, indirizzo, numero telefonico, ecc.) e potendosi raggiungere l'interlocutore mediante i sistemi utilizzati dalle singole piattaforme, con una estrema velocità delle comunicazioni e la possibilità di inviare foto e riprese video, anche contestualmente alla loro realizzazione, attraverso strumenti portatili.

Lo stesso percorso motivazionale è rinvenibile nella più recente Cass. Sez. III, 21 aprile 2015, n. 16616, per la quale la mancanza del contatto fisico non può *ex se* portare al riconoscimento della ipotesi di minore gravità, così come la presenza fisica, pur nella sua forma più significativa e odiosa, come il rapporto completo, non può farne automaticamente discendere il diniego, in quanto gli atti sessuali con minorenni virtuali non sono necessariamente caratterizzati da una minore gravità rispetto a quelli reali.

Art 609 *undecies* c.p. - *Adescamento di minorenni*

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater* 1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies*, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce poste in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Il reato di adescamento di minorenni (c.d. *child-rooming*), già presente in altri ordinamenti al fine di contrastare una diffusa ed insidiosa tecnica di manipolazione psicologica nei confronti dei minori che gli abusanti adulti utilizzano sul *web*, è stato introdotto nel nostro codice penale dalla legge n. 172 del 2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarote, che all'art. 23 impegnava le Parti ad adottare le misure legislative o di altra natura necessarie a prevedere come reato la proposta intenzionale di un incontro, da parte di un adulto, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ad un minore, al fine di commettere nei suoi confronti reati di pedopornografia o di abuso sessuale, quando tale proposta è stata seguita da atti concreti volti a realizzare il suddetto incontro.

Il legislatore ha accolto la sollecitazione attribuendo rilievo penale ad una serie di condotte più ampia di quella indicata dalla Convenzione, provvedendo alla definizione normativa dell'adescamento ed eliminando il riferimento alla necessità di un "incontro": integrano l'adescamento tutti gli atti commessi in danno di un minore che non abbia compiuto i sedici anni volti a carpire la di lui fiducia con artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione, che siano sorretti, oltre che dalla coscienza e volontà di realizzarli, dal dolo specifico consistente nello scopo di

commettere i reati di pornografia e di abuso sessuale indicati nell'art. 609 *undecies*: il reato si consuma dunque con l'azione dell'adescamento, che peraltro non è necessario vada a buon fine, essendo sufficienti gli atti preliminari volti a carpire la fiducia del minore, che sono puniti nel quadro della marcata anticipazione della tutela penale rispetto a comportamenti non ancora effettivamente lesivi della sfera sessuale del minore, ma particolarmente insidiosi per il loro contenuto e per le loro modalità.

Trattasi di un reato di pericolo concreto, che, per la espressa riserva formulata nell'art. 609 *undecies*, ricorre solo a condizione che il fatto non sia sussumibile sotto una diversa e più grave figura criminosa.

Va infine ricordato che l'art. 609 *duodecies*, inserito nel codice penale dal d.lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, ha previsto un aumento di pena in misura non eccedente la metà nei casi in cui i reati fin qui esaminati di violenza sessuale, prostituzione minorile e adescamento di minorenni (oltre ai reati di corruzione di minorenni e violenza sessuale di gruppo) siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

#### 4. Profili processuali

La materia in esame, per la peculiarità dei beni giuridici protetti e per l'estrema delicatezza delle indagini, è disciplinata da alcune specifiche norme processuali, alle più significative delle quali è opportuno far cenno brevemente, a partire da quella contenuta nell'art. 609 *decies* (introdotto dalla legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale e modificato, da ultimo, dalla legge n. 172 del 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote e dalla legge n. 119 del 2013 sul contrasto alla violenza di genere), che si riporta qui di seguito integralmente:

*Art. 609 decies c.p. - Comunicazione al tribunale per i minorenni.*

Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinqüies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quinqüies*, 609 *octies* e 609 *undecies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 *quater* o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 *bis*, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i Minorenni.

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 *ter* e 612 *bis*, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al

primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minore è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Si tratta di un'importante norma di raccordo tra i procedimenti penali instaurati per una serie di delitti (fra i quali quelli appena esaminati), commessi in danno di un minore da uno dei genitori, da un familiare o anche da soggetti estranei alla famiglia o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore, e i procedimenti civili di competenza del Tribunale per i Minorenni.

I minori vittime di abusi sessuali, anche extrafamiliari, appartengono spesso a nuclei disagiati o caratterizzati da gravi carenze delle figure genitoriali, che si concretano in comportamenti diseducativi, incuria e maltrattamenti e, talvolta, perfino nell'impiego dei figli in attività illecite: la norma è pertanto finalizzata alla "presa in carico" dei minori, oltre che da parte dei servizi sociali e dalle organizzazioni assistenziali private (che devono essere investite dal magistrato penale per tutte le attività di osservazione e di sostegno), da parte del magistrato minorile, per l'eventuale apertura di un procedimento civile nei confronti dei genitori, qualora dalla condotta degli stessi emergano violazioni od abusi rispetto ai loro doveri nei confronti dei figli.

Il riferimento dell'art. 609 *decies* al Tribunale per i Minorenni quale destinatario della comunicazione è peraltro improprio, nella misura in cui anche i procedimenti civili minorili, alla stregua del nuovo garantistico paradigma del giusto processo, non possono più essere aperti d'ufficio, e titolare dell'azione civile è il pubblico ministero minorile, al quale pertanto la notizia deve essere indirizzata per le valutazioni di competenza: l'organo requirente minorile è il titolare esclusivo dell'azione per la dichiarazione di adottabilità (art. 9 della legge n. 184 del 1983), che potrà essere proposta nei casi in cui dagli atti dell'indagine penale emerga una situazione di abbandono materiale o morale, da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, dei minori che siano stati vittima di reati di pedopornografia o di abuso sessuale, mentre l'azione civile per la pronuncia della decadenza o della limitazione della responsabilità dei genitori per la loro condotta pregiudizievole (rispettivamente art. 330 e 333 c.c.) può essere proposta, oltre che dal pubblico ministero minorile, anche da un genitore nei confronti dell'altro e dai parenti (art. 336 c.c.).

Di rilievo è altresì l'attribuzione alla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), cui è preposto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale capoluogo del Distretto di ogni Corte di Appello, della competenza per le indagini preliminari e per il giudizio di primo grado in ordine a tutti i procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 414 *bis*, 416 *settimo co.*, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater* 1, 609 *undecies*, tutti esaminati nella presente trattazione, oltre che per altri delitti informatici in senso proprio (norma introdotta dal comma 3 *quinquies*



dell' art. 51 c.p.p., inserito dalla legge n. 48 del 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica e modificato dalla legge n. 172 del 2012): all'ufficio del Procuratore Distrettuale, fin dalla sua istituzione (1991), è devoluta la competenza in ordine ai reati di criminalità mafiosa, cui si sono aggiunti nel tempo altri gravi reati, fino a comprendervi, con una significativa scelta di politica giudiziaria, i delitti in materia di pedopornografia e di abuso dei minori; specularmente è l'attribuzione a un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice per l'udienza preliminare (comma 1 *quater* dell'art. 328 c.p.p., aggiunto dalla legge n. 48 del 2008).

Un'altra importante novità è costituita da una inedita regola processuale (introdotta dalla legge n. 172 del 2012 in adesione alle indicazioni della Convenzione di Lanzarote), rispondente alle particolari esigenze investigative e probatorie relative all'audizione dei minori vittime di reati sessuali, specialmente nella delicata fase iniziale delle indagini: in tali procedimenti la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone offese o informate sui fatti di età minore, ha ora l'obbligo di avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero (art. 351, comma 1 *ter* c.p.p.), sul quale in sede di assunzione di informazioni grava lo stesso obbligo (art. 362, comma 1 *bis* c.p.p.), che incombe anche al difensore, quando nel corso delle investigazioni difensive debba assumere informazioni da persone di minore età (art. 391 *bis*, comma 5 *bis* c.p.p.).

Va inoltre ricordato che, a mente del comma 1 *bis* dell'art. 392 c.p.p. (inserito dalla legge n. 66 del 1996 e modificato dalla legge n. 172 del 2012), nei procedimenti in esame sia il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, che la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne anche fuori dalle ipotesi ordinarie previste dal primo comma dell'art. 392 c.p.p. (assunzione della testimonianza di persona inferma, impedita o esposta a violenza, minaccia, ecc.) e il giudice può stabilire con ordinanza particolari modalità attraverso cui procedere all'incidente probatorio (udienza in luogo diverso dal tribunale o presso l'abitazione della persona interessata, ausilio di strutture specializzate di assistenza, documentazione integrale delle dichiarazioni testimoniali con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva) ove tra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni (art. 398, comma 5 *bis* c.p.p., come modificato, da ultimo, dalla legge n. 119 del 2013) o maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità (art. 398, comma 5 *ter* c.p.p., aggiunto dal d.lgs. n. 24 del 2014).

La citata legge n. 48 del 18 marzo 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, oltre ad introdurre nuove ipotesi criminose nell'ambito dei reati informatici, ha apportato alcune modifiche al codice di rito in materia di ispezioni, perquisizioni e sequestri, al fine di garantire all'esito dei suddetti atti la conservazione e l'intangibilità dei dati informatici originali e la conformità delle copie: è in

particolare previsto che l'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro presso i fornitori di servizi informatici, può stabilire che l'acquisizione dei dati avvenga mediante copia su idoneo supporto, con una procedura che assicuri la conformità della stessa all'originale e la sua immutabilità, ordinando comunque al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali (art. 254 *bis* c.p.p.); è inoltre previsto che nella flagranza di reato e nelle altre ipotesi ad essa assimilate dal secondo comma dell'art. 352 c.p.p. gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione (art. 352, comma 1 *bis* c.p.p.).

La legge n. 48 del 2008 (apportando una modifica all'art. 132 del d.lgs. 30 giugno 2003, c.d. codice della *privacy*) ha altresì attribuito al Ministro dell'Interno, e per esso agli uffici specialistici di polizia giudiziaria delegati, il potere di ordinare ai fornitori di servizi informatici, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dall'art. 226 disp. att. c.p.p., l'urgente conservazione e protezione dei dati relativi al traffico telematico, provvedimento la cui efficacia è subordinata alla convalida del pubblico ministero, ed ha istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo per le esigenze connesse al funzionamento del *Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet* e per il regolare funzionamento dei servizi di protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale.

## 5. Conclusioni

Uno dei migliori giornalisti italiani, Aldo Cazzullo, ha recentemente osservato: «il Settecento è stato il secolo del teatro, l'Ottocento del romanzo, il Novecento del cinema e nella seconda metà della televisione, oltre che dei giornali. Questo è il secolo della rete. Che fa tutto a pezzetti, riduce tutto a coriandoli e li disperde per aria».

Un'analisi molto efficace e ampiamente condivisibile, fatta eccezione per un punto, quello dei coriandoli: nelle allarmanti vicende della pedofilia telematica i coriandoli di altri settori, quali il divertimento, il *gossip*, lo spettacolo, la stessa cultura, gli affari, la politica, diventano proiettili che lasciano il segno, che colpiscono al cuore la nostra civiltà, la tutela dei bambini e dei ragazzi, e con essi il nostro futuro. Il tutto mediante uno strumento moderno, il cui uso è in costante aumento specie tra i giovani, che sa essere meraviglioso, ma anche terribile e in grado di agevolare le condotte illecite per le difficoltà investigative, derivanti dal frequente anonimato dei soggetti che agiscono nella rete, dalla loro transnazionalità, dalla loro capacità di operare su vastissima scala con un numero indefinito di utenti; da utile strumento di comunicazione, la rete *internet* rischia di trasformarsi in uno strumento di abuso, canale preferenziale per coloro che, mossi da perversi istinti,

adescano minori sul *web* e scaricano materiale pedopornografico prodotto da organizzazioni criminali senza scrupoli, mosse da illeciti fini di lucro.

Secondo una ricerca americana, che dobbiamo augurarci sia provocatoria, la nostra vita è più virtuale che reale, e su 24 ore giornaliere, 7 vanno al sonno, 8-12 allo schermo e solo 5 all'esistenza *offline*: si tratta proprio di un *trend* inarrestabile, con il quale dobbiamo fare i conti e del quale dobbiamo contrastare le turpi degenerazioni che alimentano nella rete lo sfruttamento e la violenza sessuale nei confronti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.

Ma per tale contrasto non è sufficiente l'attivazione dello strumento della repressione penale, pure estremamente efficace e fortemente dissuasivo, anche perché si tratta di uno strumento ancora poco significativo dal punto di vista quantitativo: dal numero delle denunce e dei procedimenti fin qui avviati emerge che nella nostra materia è indubbiamente elevato quello che i criminologi definiscono numero oscuro.

Resta il baluardo della prevenzione: la crescita equilibrata dei minori e con essa il nostro futuro dipendono soprattutto, in questo come in altri campi, dalle politiche educative, sanitarie, culturali e sociali che ci sapremo dare, affrontando le insidie del *web* con competenza, decisione e onestà intellettuale.

## Esiti e conseguenze sulla salute fisica e mentale dei bambini vittima di abusi<sup>2</sup>

PIETRO FERRARA

Istituto Clinica Pediatrica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma  
Ambulatorio di Pediatria, Università Campus Bio-Medico, Roma

Gli esiti e le conseguenze sulla salute fisica e mentale dei bambini vittima di abusi e maltrattamenti sono condizionati nella loro gravità da tre dimensioni fondamentali:

1. il tipo di abuso e durata;
2. l'età e risorse individuali;
3. l'identità dell'abusatore.

Ancor più frequente dell'occorrenza di singole forme di abuso è quella di sue forme multiple, le cosiddette ACE (*Adverse Childhood Experiences*), infatti non è difficile immaginare che taluni contesti familiari possano portare a più fattispecie di abuso e maltrattamenti. Per tali motivi le conseguenze a breve e lungo termine possono presentare ulteriori variabili nelle loro manifestazioni.

*Neglect*. Questo tipo di maltrattamento espone i bambini a problemi cognitivi e linguistici, con un minor numero di interazioni sociali positive. In particolare mancano della capacità di *coping* (adattamento psicologico) e sono dipendenti. Alcune ricerche mostrano come i bambini trascurati, senza altre forme di maltrattamento, hanno delle conseguenze peggiori se confrontati con i bambini che hanno sofferto anche altre forme di maltrattamento. Durante l'adolescenza e l'età adulta, il neglect è associato a comportamento criminale, disturbi della personalità, abuso di sostanze, subire gli eventi stressanti della vita<sup>3</sup>.

*Maltrattamento fisico*. Da quanto emerge dalla letteratura scientifica, anche nel caso di maltrattamento fisico possiamo identificare delle conseguenze fisiche e psicologiche/psichiatriche.

Le lesioni da maltrattamenti fisici possono lasciare cicatrici permanenti, deturpazioni o alterazioni funzionali<sup>4</sup>. Aver subito un maltrattamento fisico durante

---

2 Ha collaborato alla stesura Giacomo Perrone dell'Istituto di Clinica Pediatrica della Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.

3 K. Hildyard, D. Wolfe, *Child neglect: developmental issues and outcomes*, Child Abuse & Negl 2002; 26 (6-7): 679-695.

4 AM Jackson, K. Deye, *Aspects of Abuse: Consequences of Childhood Victimization*, Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2015; 45 (3): 86-93.

l'infanzia sembra essere un ulteriore fattore di rischio per la cardiopatia ischemica, accanto a quelli tradizionali<sup>5</sup>. Il maltrattamento fisico durante l'infanzia aumenta il rischio sia per l'obesità in generale che per quella centrale, la più pericolosa, in età adulta<sup>6</sup>. Anche il sistema respiratorio risente dei maltrattamenti fisici e questi bambini hanno un aumentato rischio di sviluppare asma bronchiale. Altri problemi fisici di questi soggetti vulnerabili includono disturbi della crescita, problemi della vista non trattati, dermatite atopica e infettiva, malattie infettive<sup>7</sup>.

I giovani che hanno subito maltrattamenti fisici presentano problemi di esternalizzazione, tra cui una maggiore incapacità a seguire le regole della comunità e una maggiore aggressività verso gli adulti e gli altri bambini.

Le vittime di maltrattamenti fisici mostrano durante l'infanzia alti tassi di deficit di salute fisica, di sviluppo e mentale ed hanno una maggiore probabilità di sviluppare problemi comportamentali (disturbi della condotta, comportamenti aggressivi, scarso rendimento scolastico e diminuito funzionamento cognitivo). L'abuso fisico infine espone i bambini ad un aumentato rischio di depressione, abuso di alcool, ansia, comportamenti suicidi<sup>8</sup>.

*Abuso sessuale.* L'abuso sessuale sui minori ha tre principali tipi di conseguenze: sequele fisiche, psicologiche/psichiatriche ed il rischio di rivittimizzazione<sup>9</sup>.

L'abuso sessuale durante l'infanzia e l'adolescenza è associato ad un aumentato rischio di malattie a trasmissione sessuale e comportamenti sessuali a rischio nel corso della vita, in particolare rapporti sessuali non protetti, promiscuità sessuale e gravidanze adolescenziali<sup>10</sup>. L'abuso sessuale provoca anche conseguenze ginecologiche, come lo sviluppo di dolore pelvico cronico, dispareunia all'inizio dell'attività sessuale, vaginismo e vaginiti non specifiche<sup>11</sup>.

Per quanto riguarda l'aspetto psicologico/psichiatrico, le vittime di abusi sessuali durante l'infanzia mostrano differenze a seconda del sesso di appartenenza: le problematiche che si riscontrano nelle bambine riguardano maggiormente

---

5 M. Dong, WH. Giles, VJ. Felitti, SR. Dube, JE. William, DP. Chapman et altri, *Insights into causal pathways for ischemic heart disease adverse childhood experiences study*, Circulation 2004; 28; 110(13): 1761-1766.

6 R. Boynton-Jarrett, L. Rosenberg, JR. Palmer, DA. Boggs, LA. Wise, *Child and adolescent abuse in relation to obesity in adulthood: the black women's health study*, Pediatrics 2012; 130(2): 245-253.

7 JS. Steele, KF. Buchi, *Medical and mental health of children entering the Utah foster care system*, Pediatrics 2008; 122: e 703-709.

8 RE. Norman, M. Byambaa, R. De, A. Butchart, J. Scott, T. Vos, *The long term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: a systematic review and meta-analysis*, PLoS Med 2012; 9(11): e 1001349.

9 R. Maniglio, *The impact of child sexual abuse on health: a systematic review of reviews*, Clin Psychol Rev 2009; 29(7): 647-657.

10 Y. Homma, N. Wang, E. Saewyc, N. Kishor, *The relationship between sexual abuse and risky sexual behavior among adolescent boys: a meta-analysis*, J Adolesc Health 2012; 51(1): 18-24.

11 American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee on Health Care for Underserved Women. *Committee opinion no. 498: Adult manifestations of childhood sexual abuse*, Obstet Gynecol 2011; 118(2 Pt 1): 392-395.

comportamenti di internalizzazione (depressione, disturbi alimentari), mentre la maggior parte dei bambini mostra comportamenti di esternalizzazione (delinquenza, abuso di alcool)<sup>12</sup>. Un bambino che ha subito un abuso sessuale può avere un comportamento inadeguatamente sessualizzato, come ad esempio inserire ripetutamente oggetti nella vagina e/o nell'ano, una conoscenza del sesso inadeguata per l'età, la richiesta di essere toccato in area genitale<sup>13</sup>. Inoltre, si è visto che questi bambini hanno una compromissione significativa degli aspetti cognitivi di attenzione/concentrazione piuttosto che della memoria. Questa osservazione è in relazione con il maggior rischio di disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività in bambini che hanno subito abusi sessuali, soprattutto per le bambine<sup>14</sup>.

Tra i maschi, l'abuso sessuale è associato a comportamenti violenti (utilizzo inappropriato di armi, risse). Per quanto riguarda i disturbi psichiatrici (soprattutto disturbo post-traumatico da stress, depressione, suicidio, abuso di sostanze), è stato osservato che il rischio di avere una diagnosi di un disturbo psichiatrico durante l'età adulta per un bambino abusato sessualmente è quasi il doppio del rischio di un bambino non abusato sessualmente<sup>15</sup>.

La rivittimizzazione sessuale si verifica quando un individuo che ha subito un abuso, ne subisce un altro episodio nel corso della propria vita. La probabilità di un secondo evento di abuso durante l'età adulta è quattro volte superiore a quella di subire il primo<sup>16</sup>.

*Maltrattamento emotivo.* È complicato valutare le conseguenze del maltrattamento emotivo, perché spesso vi è una sovrapposizione con altre forme di maltrattamento (abuso fisico e neglect) ed è difficile separare gli effetti di ogni tipo di maltrattamento<sup>17</sup>. Tuttavia la letteratura ci ha mostrato come questi bambini spesso sviluppano conseguenze psicologiche, sociali e comportamentali ed in particolare: disturbi alimentari, deficit nel funzionamento psicologico, depressione, bassa autostima, comportamenti violenti/aggressivi, abuso di alcool o droghe. Questi soggetti possono avere sintomi tanto gravi da rendere loro difficile costruire solide relazioni con le persone che li circondano e, quando diventano genitori, da prendersi carico stabilmente dei loro figli<sup>18</sup>. Una particolare conseguenza di maltrattamento emotivo si verifica durante la prima infanzia (prima dei cinque anni di

12 G. Horner, *Child Sexual Abuse: Consequences and Implications*, Journal of Pediatric Health Care 2010; 24(6): 358-364.

13 G. Horner, *Sexual behavior in children: Normal or not?*, Journal of Pediatric Health Care 2004; 18(2): 57-64.

14 AM. Briscoe-Smith, SP. Hinshaw, *Linkages Between Child Abuse and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Girls: Behavioral and Social Correlates*, Child Abuse Negl. 2006 nov; 30(11): 1239-1255.

15 ES. Mullers, M. Dowling, *Mental health consequences of child sexual abuse*, Br J Nurs. 2008 dec-jan; 17(22): 1428-30, 1432-1433.

16 CS. Widom, SJ. Czaja, MA. Dutton, *Childhood victimization and lifetime revictimization*, Child Abuse Negl 2008; 32(8): 785-796.

17 G. Horner, *Emotional maltreatment*, J Pediatr Health Care 2012;26(6): 436-442.

18 AM. Campbell, R. Hibbard, *More than Words: the emotional maltreatment of children*, Pediatr Clin North Am 2014; 61(5): 959-970.

età) e si chiama disturbo reattivo dell'attaccamento. È definito come una capacità di relazionarsi marcatamente disturbata ed evolutivamente inadeguata per cui il

bambino non permette di essere confortato o “si congela” come risposta ai tentativi di consolazione; non forma facilmente rapporti sociali con gli altri o manca di selettività nella scelta delle figure di attaccamento<sup>19</sup>. Il maltrattamento emotivo può predisporre una persona alla depressione o all’ansia più degli abusi fisici e sessuali (v. nota 15).

---

19 G. Hornor, *Reactive attachment disorder*, J Pediatr Health Care 2008; 22(4): 234-239.



## Bibliografia

AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS. Committee on Health Care for Underserved Women, *Committee opinion no. 498: Adult manifestations of childhood sexual abuse*, Obstet Gynecol 2011.

BOYNTON-JARRETT R. ROSENBERG L. PALMER JR. BOGGS DA. WISE LA., *Child and adolescent abuse in relation to obesity in adulthood: the black women's health study*, Pediatrics 2012.

BRISCOE-SMITH AM., HINSHAW SP., *Linkages Between Child Abuse and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Girls: Behavioral and Social Correlates*, Child Abuse Negl. 2006 nov.

CAMPBELL AM., HIBBARD R., *More than Words: the emotional maltreatment of children*, Pediatr Clin North Am 2014.

DONG M., GILES WH., FELITTI VJ., DUBE SR., WILLIAM JE., CHAPMAN DP. ET ALTRI, *Insights into causal pathways for ischemic heart disease adverse childhood experiences study*, Circulation 2004.

HILDYARD K, WOLFE D., *Child neglect: developmental issues and outcomes*, Child Abuse & Negl 2002.

HOMMA Y., WANG N., SAEWYC E., KISHOR N., *The relationship between sexual abuse and risky sexual behavior among adolescent boys: a meta-analysis*, J Adolesc Health 2012.

HORNOR G., *Child Sexual Abuse: Consequences and Implications*, Journal of Pediatric Health Care 2010.

HORNOR G., *Emotional maltreatment*, J Pediatr Health Care 2012.

HORNOR G., *Reactive attachment disorder*, J Pediatr Health Care 2008.

HORNOR G., *Sexual behavior in children: Normal or not?*, Journal of Pediatric Health Care 2004.

JACKSON AM., DEYE K., *Aspects of Abuse: Consequences of Childhood Victimization*, Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2015.

MANIGLIO R., *The impact of child sexual abuse on health: A systematic review of reviews*, Clin Psychol Rev 2009.

MULLERS ES., DOWLING M., *Mental health consequences of child sexual abuse*, Br J Nurs. 2008 dec-jan.

NORMAN RE., BYAMBAA M., DE R., BUTCHART A., SCOTT J., VOS T., *The long term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: a systematic review and meta-analysis*. PLoS Med 2012.

STEELE JS., BUCHI KF., *Medical and mental health of children entering the Utah foster care system*, Pediatrics 2008.

WIDOM CS., CZAJA SJ., DUTTON MA, *Childhood victimization and lifetime revictimization*, Child Abuse Negl 2008.

## Conclusioni

All'inizio facevo cenno al contesto in senso lato culturale nel quale si inserisce un fenomeno così grave come la pedofilia on line.

È un contesto che vede una realtà - più di tante altre - veramente in difficoltà: lo ha ricordato Papa Francesco all'apertura dell'ultimo Concistoro straordinario: «La famiglia oggi è disprezzata, è maltrattata, e quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per la vita del mondo, per il futuro dell'umanità».

È un contesto che accresce le difficoltà per i genitori nell'impostare con i propri figli una corretta educazione alla affettività, nel momento in cui nella scuola italiana trova applicazione l'ideologia del gender, promossa dai più recenti Governi, in virtù della c.d. "Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)". In coerenza con essa, col pretesto di combattere presunte discriminazioni si è puntato all'indottrinamento al gender di bambini e adolescenti a partire dalle scuole elementari! Nel marzo 2014, in apertura dei lavori del Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Angelo Bagnasco ha menzionato esplicitamente la

iniziativa - variamente attribuita - di tre volumetti dal titolo "Educare alla diversità a scuola", che sono approdati nelle scuole italiane, destinati alle scuole primarie e alle secondarie di primo e secondo grado. In teoria le tre guide hanno lo scopo di sconfiggere bullismo e discriminazione - cosa giusta -, in realtà mirano a "istillare" (è questo il termine usato) nei bambini preconcetti contro la famiglia, la genitorialità, la fede religiosa, la differenza tra padre e madre... parole dolcissime che sembrano oggi non solo fuori corso, ma persino imbarazzanti, tanto che si tende a eliminarle anche dalle carte. È la lettura ideologica del "genere" - una vera dittatura - che vuole appiattire le diversità, omologare tutto fino a trattare l'identità di uomo e donna come pure astrazioni. Viene da chiederci con amarezza se si vuol fare della scuola dei "campi di rieducazione", di "indottrinamento". Ma i genitori hanno ancora il diritto di educare i propri figli oppure sono stati esautorati?

L'11 aprile 2014, parlando ai rappresentanti dell'Ufficio Internazionale Cattolico dell'Infanzia, Papa Francesco ha detto testualmente:

occorre ribadire il diritto dei bambini a crescere in una famiglia, con un papà e una mamma capaci di creare un ambiente idoneo al loro sviluppo e alla loro maturazione affettiva. Continuando a maturare in relazione alla mascolinità e alla femminilità di un padre e di una madre. A questo proposito - ha aggiunto - vorrei manifestare il mio rifiuto per ogni tipo di sperimentazione educativa con i bambini. Con i bambini e i giovani non si può sperimentare. Non sono cavie da laboratorio! Gli orrori della manipolazione educativa che abbiamo vissuto nelle grandi dittature genocide del secolo XX non sono spariti.

Il Pontefice, nella circostanza, ha concluso che qualche volta non si capisce se «si mandi un bambino a scuola o in un campo di rieducazione».

È un contesto che indebolisce fortemente, anzitutto sul piano normativo,

quei residui di struttura familiare che costituiscono ancora protezione per i minori. Sembra che accada tutto adesso, dal momento che negli ultimi tre anni è stata approvata una riforma della disciplina della droga, che ha fatto crescere la diffusione degli stupefacenti, soprattutto fra i minori; sono state varate le nuove disposizioni del c.d. divorzio breve e del c.d. divorzio facile; è stato di fatto introdotto il matrimonio *same sex*, con la legge c.d. sulle unioni civili; è stato reso possibile il ricorso alla fecondazione eterologa, grazie a una sentenza della Corte Costituzionale.

Che cosa c'entra tutto questo con la pedofilia on line? In qualche modo c'entra: tutto ciò ha reso la realtà familiare ancora più liquida, e quindi più liquidabile, sempre meno idonea - per lo meno quanto al condizionamento che deriva dalla legge - a svolgere il ruolo di prima tutela del minore: in quelle mura domestiche nelle quali il nemico on line penetra e fa danno.

C'entra, perché - non in tema di pedofilia on line -, ma comunque trattando di figli, perfino la Corte costituzionale ha prestato ossequio alla assimilazione a un oggetto del concepito e dello stesso nato. Con la sentenza n. 162/2014 essa ha stabilito che la scelta di una coppia sterile o infertile di utilizzare la tecnica di PMA - Procreazione medicalmente assistita - eterologa coincide con la scelta «di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli». La «formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, *anche indipendentemente dal dato genetico* è favorevolmente considerata dall'ordinamento giuridico [...] come dimostra la regolamentazione dell'istituto dell'adozione». La Consulta ha chiamato in causa il diritto costituzionale alla salute, non escludendosi che «l'impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante ricorso alla PMA di tipo eterologo, possa incidere negativamente, in misura rilevante, sulla salute della coppia». Il termine "salute" è quindi inteso come «comprensivo anche della salute psichica, oltre che fisica». Già in svariate sentenze che in anni passati hanno dichiarato "costituzionale" l'aborto, l'argomento maggiormente utilizzato dalla Corte è stata la prevalenza del diritto alla salute della donna: in esse "salute" significa non già assenza di patologie, più o meno gravi, bensì pieno benessere fisico e psichico. E poiché la legge 194 ha un impianto ipocritamente terapeutico - le varie indicazioni all'aborto rilevano in quanto hanno una ricaduta sulla "salute" della gestante - l'estensione del concetto di "salute" e il contestuale richiamo alla tutela di essa, di cui all'art. 32 Cost., hanno reso l'aborto "costituzionale". Il di più della sentenza n. 162 è stato il riconoscimento di fondamento costituzionale alla «libertà di autodeterminarsi» in ordine alla formazione di una famiglia con figli. L'identità di logica con la disciplina dell'aborto è evidente: se la "libertà di autodeterminarsi", unita alla nozione lata di "salute", acquisisce un peso tale da avere la meglio sulla vita di un figlio che già esiste e che ha il solo limite di essere troppo giovane, è ovvio che incida parallelamente sulla possibilità di avere un figlio con gameti estranei alla coppia. Il figlio diventa così un oggetto: da rimuovere, benché essere umano a tutti gli effetti, se ha avuto la cattiva idea di essere concepito in contrasto con un'autodeterminazione che andava nella direzione opposta; un oggetto da ottenere perfino col patrimonio genetico - e quindi con l'identità - di altri, se l'autodeterminazione si volge al suo conseguimento.

Ecco, senza sovrapporre piani differenti - ma comunque non distanti e anzi talora ideologicamente collegati -, la prevenzione culturale dello sfruttamento sessuale dei minori esige la prevenzione culturale dello sfruttamento dei minori *tout court*. Impone che nessun essere umano sia mai considerato un oggetto: né per corrispondere alla "libertà di autodeterminarsi" in ordine alla filiazione, né per dare seguito alla "libertà di autodeterminarsi" in ordine alla propria sessualità. Si tratta - lo ripeto - di piani diversi: ma negare la dignità di essere umano all'embrione che viene soppresso o con l'aborto o con i tentativi che vanno a vuoto con le tecniche di fecondazione artificiale, ovvero comprometterla col concepimento in vitro e con la nascita di un bambino con identità genetica ignota, ha matrice ideologica non così lontana dall'"uso" sessuale del bambino.

Riconoscerlo è segno di onestà. Ed è il presupposto per rendere la guerra contro lo sfruttamento dei piccoli uomini e delle piccole donne di oggi consapevole e seria.

**ALFREDO MANTOVANO**  
*Magistrato Corte di Appello Roma*